SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 153

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 4 luglio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. **223.**

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale . . . . Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 8 giugno 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Laguna Silva Silvia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di consulente del lavoro . . . . Pag. 48

DECRETO 8 giugno 2006.

Riconoscimento, al sig. Chemello Luiz Artico, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere sezione A - settore industriale. Pag. 49

DECRETO 8 giugno 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Fidanza Noemi Graciela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo . . . . Pag. 50

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 12 maggio 2006.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, in favore del Programma «Interreg III C Zona Est» inserito nel Programma d'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006 - Sezione interregionale, per l'annualità 2005. (Decreto n. 7/2006) . . Pag. 51

DECRETO 12 maggio 2006.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, in favore del Programma «Interreg III C Zona Sud» inserito nel Programma d'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006 - Sezione interregionale, per l'annualità 2005. (Decreto n. 8/2006). Pag. 52

DECRETO 12 maggio 2006.

Cofinanziamento nazionale del Programma «ESPON 2006», annualità 2006, a carico del Fondo di rotazione ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183. (Decreto n. 9/2006). Pag. 53

DECRETO 12 maggio 2006.

Rideterminazione del cofinanziamento statale a fronte Fesr del PON Sviluppo imprenditoriale locale, di cui al Q.C.S. obiettivo 1, 2000-2006. (Decreto n. 10/2006) . . . . . . Pag. 54

DECRETO 12 maggio 2006.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, per il Programma di azioni innovative 2000-2006 nella regione Umbria. (Decreto n. 11/2006). Pag. 56

DECRETO 12 maggio 2006.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, per il Programma di azioni innovative 2000-2006 «VINCI Virtual INnovation and Cooperative Integration» nella regione Toscana. (Decreto n. 12/2006) . . . . Pag. 57

DECRETO 12 maggio 2006.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, per il Programma di azioni innovative 2000-2006 «ERIK+» nella regione Toscana. (Decreto n. 13/2006) . . . . Pag. 58

DECRETO 12 maggio 2006.

Rettifica del decreto direttoriale 16 dicembre 2005, n. 39, concernente «Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, per il Programma di azioni innovative 2000-2006 nella regione Veneto». (Decreto n. 14/2006) . . . . Pag. 59

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 28 aprile 2006.

Riparto, per l'anno 2006, del Fondo nazionale per l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 . . . . Pag. 60

DECRETO 7 giugno 2006.

Tariffe minime per le operazioni di facchinaggio da valere in provincia di Cremona per gli anni 2006-2007 . . . . . . Pag. 65

DECRETO 8 giugno 2006.

Commissione d'accertamento e verifica, ai fini del controllo dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale, articolo 15, legge 2 agosto 1990, n. 223 . . . . . . Pag. 66

DECRETO 9 giugno 2006.

Ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Como. Pag. 67

DECRETO 9 giugno 2006.

Ricostituzione della commissione speciale per il contenzioso in materia di prestazioni per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, presso la sede INPS di Como . . . . Pag. 68

DECRETO 9 giugno 2006.

Ricostituzione della commissione speciale per il contenzioso in materia di prestazioni per gli artigiani, presso la sede INPS di Como . . . . Pag. 68

DECRETO 13 giugno 2006.

Ricostituzione della commissione speciale per il contenzioso in materia di prestazioni per gli esercenti delle attività commerciali, presso la sede INPS di Como . . . . Pag. 69

DECRETO 19 giugno 2006.

Ricostituzione della commissione per l'integrazione dei salari a favore dei lavoratori agricoli, presso la sede INPS di Piacenza . . . . Pag. 70

DECRETO 19 giugno 2006.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Rovigo . . . . Pag. 70

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 19 giugno 2006.

Piano di riparto del contingente numerico di tremila unità da ammettere al programma di reimpiego per i lavoratori ultracinquantenni . . . . Pag. 71

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 23 giugno 2006.

Proroga del termine finale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni alle attività produttive nelle aree sottoutilizzate, di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per i bandi del 2006 dei settori «industria», «turismo», «commercio» e per le «imprese artigiane» . . . . Pag. 73

Ministero per i beni e le attività culturali

DECRETO 2 maggio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Biava Veronique, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine . . . . Pag. 74

DECRETO 8 maggio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Isbetcherian Patrizia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine Pag. 74

Ministero delle attività produttive

DECRETO 7 aprile 2006.

Istituzione presso il Ministero delle attività produttive dell'Albo degli esperti in innovazione tecnologica, per la valutazione dei progetti di innovazione tecnologica, presentati ai sensi dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 . . Pag. 75

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 12 aprile 2006.

Modifica dell'allegato XX del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. . . . . Pag. 87

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 30 maggio 2006.

Approvazione dei programmi tecnici di «RAI» e «RTI», ai sensi della delibera n. 136/05/CONS. (Deliberazione n. 322/06/CONS) . . . . Pag. 93

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 158

Autorità per l'energia elettrica e il gas

DELIBERAZIONE 6 giugno 2006.

Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni 29 luglio 2004, n. 138/04 e 29 settembre 2004, n. 168/04 e approvazione del codice di rete tipo del servizio di distribuzione gas. (Deliberazione n. 108/06).

DELIBERAZIONE 9 giugno 2006.

Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. (Deliberazione n. 111/06).

06A06040 - 06A06041

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. **223.**

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare la libera scelta dei consumatori e di rendere più concorrenziali gli assetti di mercato, favorendo anche il rilancio dell'economia e dell'occupazione;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi intesi a razionalizzare e contenere i livelli di spesa pubblica, nonché in tema di entrate e di contrasto all'evasione ed elusione fiscale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico;

EMANA
il seguente decreto-legge:

TITOLO I

MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO, LA CRESCITA E LA PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA E DELLA COMPETITIVITÀ, PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E PER LA LIBERALIZZAZIONE DI SETTORI PRODUTTIVI

Art. 1.

Finalità e ambito di intervento

1. Le norme del presente titolo, adottate ai sensi degli articoli 3, 11, 41 e 117, commi primo e secondo, della Costituzione, con particolare riferimento alle materie di competenza statale della tutela della concorrenza, dell'ordinamento civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, recano misure necessarie ed urgenti per garantire il rispetto degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea ed assicurare l'osservanza delle raccomandazioni e dei pareri della Commissione europea, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle Autorità di regolazione e vigilanza di settore, in relazione all'improcrastinabile esigenza di rafforzare la libertà di scelta del cittadino consumatore e la promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio dell'economia e dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione di attività imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro.

Art. 2.

Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali

1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:

a) la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;

b) il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni;

c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.

2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti.

3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.

Art. 3.

Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale

1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere *e)* ed *m)*, della Costituzione, le attività economiche di distribuzione commerciale, ivi comprese la somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:

a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti la tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti;

b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;

c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali;

d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale *sub* regionale;

e) la fissazione di divieti generali ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario;

f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali.

2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine stagione.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1.

4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007.

Art. 4.

Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attività di produzione di pane

1. Al fine di favorire la promozione di un assetto maggiormente concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare una più ampia accessibilità dei consumatori ai relativi prodotti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate la legge 31 luglio 1956, n. 1002, e la lettera *b)*, del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. L'impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di inizio attività da presentare al comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilità dei locali.

3. I comuni e le autorità competenti in materia igienico-sanitaria esercitano le rispettive funzioni di vigilanza.

4. Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo sono punite ai sensi dell'articolo 22, commi 1, 2, 5, lettera *c)*, e 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Art. 5.

Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci

1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, secondo le modalità previste dal presente articolo. È abrogata ogni norma incompatibile.

2. La vendita di cui al comma 1 è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, con l'assistenza di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.

3. Ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco, purché lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola contrattuale contraria è nulla. Sono abrogati l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, ed ogni altra norma incompatibile.

4. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 105 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «L'obbligo di chi commercia all'ingrosso farmaci di detenere almeno il 90 per cento delle specialità in commercio non si applica ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del servizio sanitario nazionale, fatta salva la possibilità del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro grossista.».

5. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono soppresse le seguenti parole: «che gestiscano farmacie anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge»; al comma 2 del medesimo articolo sono soppresse le seguenti parole: «della provincia in cui ha sede la società»; al comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 8 della medesima legge è soppressa la parola: «distribuzione».

6. Sono abrogati i commi 5, 6, 7, 9 e 10 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

7. All'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali e quella di fornitura al pubblico di medicinali in farmacia sono tra loro incompatibili se svolte dal medesimo soggetto imprenditoriale.».

Art. 6.

Deroga al divieto di cumulo di licenze per il servizio di taxi

1. Al fine di assicurare agli utenti del servizio taxi una maggiore offerta, in linea con le esigenze della mobilità urbana, all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis.* Fatta salva la possibilità di conferire nuove licenze secondo la vigente programmazione numerica, i comuni possono bandire pubblici concorsi, nonché concorsi riservati ai titolari di licenza taxi, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, per l'assegnazione a titolo oneroso di licenze eccedenti la vigente programmazione numerica. Nei casi in cui i comuni esercitino la facoltà di cui al primo periodo, i soggetti di cui all'articolo 7 assegnatari delle nuove licenze non le possono cedere separatamente dalla licenza originaria. I proventi derivanti dall'assegnazione a titolo oneroso delle nuove licenze sono ripartiti, in misura non superiore all'80 per cento e non inferiore al 60 per cento, tra i titolari di licenza taxi del medesimo comune che mantengono una sola licenza. In ogni caso i titolari di licenza devono esercitare il servizio personalmente, ovvero avvalersi di conducenti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6, il cui contratto di lavoro subordinato deve essere trasmesso all'amministrazione vigilante entro le ore 24 del giorno precedente il servizio. I comuni possono altresì rilasciare titoli autorizzatori temporanei, non cedibili, per fronteggiare eventi straordinari.».

Art. 7.

Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati

1. L'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli sportelli telematici dell'automobilista di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.

2. I commi 390 e 391 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.

Art. 8.

Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilità civile auto

1. In conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea, dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto alle compagnie assicurative e ai loro agenti di vendita di stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione esclusiva e di imposizione di prezzi minimi o di sconti massimi per l'offerta di polizze relative all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto.

2. Le clausole contrattuali che impegnano, in esclusiva, uno o più agenti assicurativi o altro distributore di servizi assicurativi relativi al ramo responsabilità civile auto ad una o più compagnie assicurative individuate, o che impongono ai medesimi soggetti il prezzo minimo o lo sconto massimo praticabili ai consumatori per gli stessi servizi, sono nulle secondo quanto previsto dall'articolo 1418 del codice civile. Le clausole sottoscritte prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono fatte salve fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 1° gennaio 2008.

3. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, costituiscono intesa restrittiva ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'imposizione di un mandato di distribuzione esclusiva o del rispetto di prezzi minimi o di sconti massimi al consumatore finale nell'adempimento dei contratti che regolano il rapporto di agenzia di assicurazione relativamente all'assicurazione obbligatoria per responsabilità civile auto.

Art. 9.

Prime misure per il sistema informativo sui prezzi dei prodotti agro-alimentari

1. All'articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 2-*ter,* sono aggiunti i seguenti:

«2-*quater.* Al fine di garantire l'informazione al consumatore, potenziando il sistema della rilevazione dei prezzi all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti agro-alimentari e migliorandone l'efficienza ed efficacia, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali mettono a disposizione delle regioni, delle province e dei comuni il collegamento ai sistemi informativi delle strutture ad essi afferenti, secondo le modalità prefissate d'intesa dai medesimi Ministeri.

2-*quinquies*. I dati aggregati raccolti sono resi pubblici anche mediante la pubblicazione sul sito internet e la stipula di convenzioni gratuite con testate giornalistiche ed emittenti radio televisive.».

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, dopo la lettera *c),* è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«c-*bis)* effettuare, a richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate, rilevazioni dei prezzi al dettaglio dei prodotti agro-alimentari.».

Art. 10.

Condizioni contrattuali dei conti correnti bancari

1. L'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

«Art. 118 *(Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali).* — 1. Nei contratti di durata può essere con-

venuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo.

2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente per iscritto, secondo modalità immediatamente comprensibili, con preavviso minimo di trenta giorni.

3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, il cliente ha diritto di recedere senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

4. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se pregiudizievoli per il consumatore.

5. Le variazioni dipendenti da modifiche del tasso di riferimento devono operare, contestualmente e in pari misura, sia sui tassi debitori sia su quelli creditori.».

Art. 11.

Disposizioni urgenti in materia di soppressione di commissioni

1. Sono soppresse le commissioni istituite dall'articolo 6 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Le relative funzioni sono svolte dalle amministrazioni titolari dei relativi procedimenti amministrativi.

2. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 7 della legge 3 febbraio 1989, n. 39. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente dal Ministero dello sviluppo economico e dalle Camere di commercio.

3. Della commissione giudicatrice prevista dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 ottobre 1993, n. 589, non possono far parte gli iscritti al ruolo degli agenti d'affari in mediazione.

4. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 8 della legge 3 maggio 1985, n. 204. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente dalle Camere di commercio e dal Ministero dello sviluppo economico.

5. Dei Comitati tecnici istituiti presso le Camere di commercio per la rilevazione degli usi commerciali non possono far parte i rappresentanti di categorie aventi interesse diretto nella specifica materia oggetto di rilevazione.

Art. 12.

Disposizioni in materia di circolazione dei veicoli e di trasporto comunale e intercomunale

1. Fermi restando i principi di universalità, accessibilità ed adeguatezza dei servizi pubblici di trasporto locale ed al fine di assicurare un assetto maggiormente concorrenziale delle connesse attività economiche e di favorire il pieno esercizio del diritto dei cittadini alla mobilità, i comuni possono prevedere che il trasporto di linea di passeggeri accessibile al pubblico, in ambito comunale e intercomunale, sia svolto, in tutto il territorio o in tratte e per tempi predeterminati, anche dai soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, fermi restando la disciplina di cui al comma 2 ed il divieto di disporre finanziamenti in qualsiasi forma a favore dei predetti soggetti. Il comune sede di scalo ferroviario, portuale o aeroportuale è comunque tenuto a consentire l'accesso allo scalo da parte degli operatori autorizzati ai sensi del presente comma da comuni del bacino servito.

2. A tutela del diritto alla salute, alla salubrità ambientale ed alla sicurezza degli utenti della strada e dell'interesse pubblico ad una adeguata mobilità urbana, gli enti locali disciplinano secondo modalità non discriminatorie tra gli operatori economici ed in conformità ai principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione, l'accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree dei centri abitati di ciascuna categoria di veicolo, anche in relazione alle specifiche modalità di utilizzo in particolari contesti urbani e di traffico. Per ragioni di sicurezza della circolazione, possono altresì essere previste zone di divieto di fermata, anche limitato a fasce orarie. Le infrazioni possono essere rilevate senza contestazione immediata, anche mediante l'impiego di mezzi di rilevazione fotografica o telematica.

Art. 13.

Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza

1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, debbono operare esclusivamente con gli enti costituenti ed affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti.

2. Le predette società sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.

3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori dodici mesi.

4. I contratti conclusi in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli.

Art. 14.

Integrazione dei poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

1. Al capo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:

«Art. 14-*bis (Misure cautelari)*. — 1. Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l'Autorità può, d'ufficio, ove constati ad un sommario esame la sussistenza di un'infrazione, deliberare l'adozione di misure cautelari.

2. Le decisioni adottate ai sensi del comma l sono applicabili per un determinato periodo di tempo e, se necessario ed opportuno, possono essere rinnovate.

3. L'Autorità, quando le imprese non adempiano a una decisione che dispone misure cautelari, può infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino al 3 per cento del fatturato.

«Art.14-*ter (Impegni)*. — 1. Fino alla decisione di cui all'articolo l5 che accerta la violazione degli articoli 2 o 3 o degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far cessare l'infrazione. L'Autorità, qualora ritenga tali impegni idonei a far cessare l'infrazione, può renderli obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'illecito.

2. L'Autorità in caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma l può irrogare un sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato.

3. L'Autorità può d'ufficio riaprire il procedimento se:

a) si modifica la situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui si fonda la decisione;

b) le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti;

c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete inesatte o fuorvianti».

2. All'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. L'Autorità, in conformità all'ordinamento comunitario, definisce con proprio provvedimento generale i casi in cui, in virtù della qualificata collaborazione prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni alle regole di concorrenza, la sanzione amministrativa pecuniaria può essere ridotta in misura non superiore alla metà.».

Art. 15.

Disposizione sulla gestione del servizio idrico integrato

1. All'articolo 113, commi 15-*bis* e 15-*ter*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».

TITOLO II

MISURE PER LA RIPRESA DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI, INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E MISURE DI CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA

Capo I

MISURE PER LA RIPRESA DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

Art. 16.

Contratto collettivo 2004-2005 trasporto pubblico locale

1. A parziale modifica di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, a decorrere dall'anno 2006 l'importo di 60 milioni di euro annui è corrisposto ai servizi di trasporto pubblico locale direttamente dalle regioni individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° marzo 2006, emanato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, senza dover procedere preliminarmente alla corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali nei confronti delle predette regioni.

2. All'articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le spese in conto capitale relative agli interventi per il trasporto su ferro ricadenti nel territorio della Capitale della Repubblica sono escluse dal patto di stabilità interno.».

Art. 17.

ANAS e Ferrovie S.p.A.

1. Per la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema alta velocità / alta capacità», per l'anno 2006, è concesso un contributo in conto impianti nel limite massimo di 1.800 milioni di euro a favore di Ferrovie dello Stato S.p.A. o a società del gruppo.

2. All'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 marzo 2006, n. 127, le parole: «1.913 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.913 milioni».

Art. 18.

Integrazione del Fondo nazionale per il servizio civile, del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo unico per lo spettacolo

1. La dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, come determinata dalla tabella *C* della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è integrata di 30 milioni di euro per l'anno 2006.

2. La dotazione del Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, come determinata dalla tabella *C* della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è integrata di 300 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008.

3. La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella *C* della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è integrata di 50 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008.

Capo II

INTERVENTI PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA, PER LE POLITICHE GIOVANILI E PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITÀ

Art. 19.

Fondi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità

1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, nonché per supportare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche della famiglia», al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche giovanili», al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

3. Al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità», al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

Capo III

MISURE DI CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA

Art. 20.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla tabella *C* della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2006 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono rideterminati i contributi e le provvidenze per l'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250.

3. La dotazione relativa all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella *C* della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta di 39 milioni di euro per l'anno 2006.

Art. 21.

Spese di giustizia

1. Per il pagamento delle spese di giustizia non è ammesso il ricorso all'anticipazione da parte degli uffici postali, tranne che per gli atti di notifiche concernenti procedimenti penali.

2. Al pagamento delle spese di giustizia si provvede secondo le ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilità generale dello Stato.

3. Lo stanziamento previsto in bilancio per le spese di giustizia, come integrato ai sensi dell'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, iscritto nell'unità previsionale di base 2.1.2.1 (capitolo 1360) dello stato di previsione del Ministero della giustizia, è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2006, di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2008.

4. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«6-*bis.* Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto è di euro 500; per le istanze cautelari in primo e secondo grado, per i ricorsi previsti dall'articolo 21-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dall'articolo 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205, per quelli previsti dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e per i ricorsi di ottemperanza il contributo dovuto è di euro 250.

6-*ter.* Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-*bis* è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.».

5. All'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis.* In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista. Del pagamento risponde il difensore o, in solido, i difensori costituiti.».

6. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «degli uffici giudiziari», sono inserite le seguenti «e allo stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali».

Art. 22.

Riduzione delle spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali

1. Gli stanziamenti per l'anno 2006 relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali, che adottano contabilità anche finanziaria, individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dell'Agenzia italiana del farmaco, degli Istituti zooprofilattici sperimentali e delle istituzioni scolastiche, sono ridotti nella misura del 10 per cento, comunque nei limiti delle disponibilità non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici che adottano una contabilità esclusivamente civilistica, i costi della produzione, individuati all'articolo 2425, primo comma, lettera *B)*, numeri 6), 7) e 8), del codice civile, previsti nei rispettivi budget 2006, concernenti i beni di consumo e servizi ed il godimento di beni di terzi, sono ridotti del 10 per cento. Le somme provenienti dalle riduzioni di cui al presente comma sono versate da ciascun ente, entro il mese di ottobre 2006, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961.

2. Per le medesime voci di spesa e di costo indicate al comma 1, per il triennio 2007-2009, le previsioni non potranno superare l'ottanta per cento di quelle iniziali dell'anno 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 57 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2004, n. 311. Le somme corrispondenti alla riduzione dei costi e delle spese per effetto del presente comma sono appositamente accantonate per essere versate da ciascun ente, entro il 30 giugno di ciascun anno, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961. È fatto divieto alle Amministrazioni vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di avere ottemperato alle disposizioni del presente articolo.

Art. 23.

Parere del Consiglio Universitario Nazionale

1. Al fine di evitare aggravi di spesa derivanti dall'espressione di parere da parte del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) sulle procedure preordinate al reclutamento di professori universitari, associati e dei ricercatori, nonché alla loro conferma in ruolo, l'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, è abrogato.

Art. 24.

Contenimento spesa per compensi spettanti agli arbitri

1. Per qualsivoglia arbitrato, anche se disciplinato da leggi speciali, la misura del compenso spettante agli arbitri, di cui al punto 9 della tabella *D* allegata al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, si applica inderogabilmente a tutti i componenti dei collegi arbitrali rituali, anche se non composti in tutto o in parte da avvocati. La misura del compenso spettante all'arbitro unico di cui al punto 8 della medesima tabella *D* si applica anche all'arbitro non avvocato.

Art. 25.

Misure di contenimento con responsabilizzazione delle amministrazioni

1. Negli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni centrali, approvati con la legge 23 dicembre 2005, n. 267, sono accantonate e rese indisponibili alla gestione le quote di stanziamento delle unità previsionali di base indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto. Nello stesso elenco sono indicate le riduzioni da apportare alle previsioni di bilancio a legislazione vigente per il triennio 2007-2009.

2. Gli accantonamenti effettuati, ai sensi del comma 1, nell'ambito delle scritture contabili registrate nel Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato sono versati all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 novembre 2006.

3. Nel corso della gestione 2006, e fino alla data prevista per il versamento di cui al comma 2, per effettive, motivate e documentate esigenze gestionali, il Ministro competente, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari, alla Corte dei conti, ed al coesistente Ufficio centrale di bilancio, può modificare gli accantonamenti di cui al comma 2, fermo restando il mantenimento dell'effetto complessivo sul fabbisogno e sull'indebitamento netto.

4. Su richiesta delle Amministrazioni può essere effettuata una diversa distribuzione delle riduzioni relative al triennio 2007-2009, indicate nell'elenco di cui al comma 1, in sede di manovra finanziaria per il triennio medesimo.

Art. 26.

Controlli e sanzioni per il mancato rispetto della regola sul contenimento delle spese da parte degli enti inseriti nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni

1. In caso di mancato rispetto del limite di spesa annuale di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da parte degli enti individuati ai sensi dei commi 5 e 6 del medesimo articolo, fatte salve le esclusioni previste dal predetto comma 57, i trasferimenti statali a qualsiasi titolo operati a favore di detti enti sono ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti dai conti consuntivi relativi agli eser-

cizi 2005, 2006 e 2007. Gli enti interessati che non ricevono contributi a carico del bilancio dello Stato sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961, entro il 30 settembre rispettivamente degli anni 2006, 2007 e 2008, un importo pari alle eccedenze risultanti dai predetti conti consuntivi. Le amministrazioni vigilanti sono tenute a dare, rispettivamente, entro il 31 luglio degli anni 2006, 2007 e 2008, comunicazione delle predette eccedenze di spesa al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 27.

Riduzione del limite di spesa annua per studi e incarichi di consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza

1. Ai commi 9 e 10 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».

Art. 28.

Diarie per missioni all'estero

1. Le diarie per le missioni all'estero di cui alla tabella *B* allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 31 agosto 1998, sono ridotte del 20 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La riduzione si applica al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2. L'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni è abrogato.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al personale civile e militare impegnato nelle missioni internazionali di pace, finanziate per l'anno 2006 dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 29.

Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi

1. Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;

c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;

d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;

e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi.

3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.

4. Gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 sono comunque soppressi.

5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti è fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1.

6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli organi di direzione, amministrazione e controllo.

Art. 30.

Verifica delle economie in materia di personale per regioni ed enti locali

1. Il comma 204 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dai seguenti:

«204. Per le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui al comma 198, in caso di mancato conseguimento

degli obiettivi di risparmio di spesa ivi previsti, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo. Ai fini del monitoraggio e della verifica degli adempimenti di cui al citato comma 198, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare previo accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 settembre 2006, viene costituito un tavolo tecnico con rappresentanti del sistema delle autonomie designati dai relativi enti esponenziali, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento degli affari regionali, con l'obiettivo di:

a) acquisire, per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze, la documentazione da parte degli enti destinatari della norma, certificata dall'organo di revisione contabile, delle misure adottate e dei risultati conseguiti;

b) fissare specifici criteri e modalità operative, anche campionarie per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e per le comunità montane con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, per il monitoraggio e la verifica dell'effettivo conseguimento, da parte degli enti, dei previsti risparmi di spesa;

c) verificare, sulla base dei criteri e delle modalità operative di cui alla lettera *b)* e della documentazione ricevuta, la puntuale applicazione della disposizione ed i casi di mancato adempimento;

d) elaborare analisi e proposte operative dirette al contenimento strutturale della spesa di personale per gli enti destinatari del comma 198.

204-*bis.* Le risultanze delle operazioni di verifica del tavolo tecnico di cui al comma 204 sono trasmesse con cadenza annuale, alla Corte dei conti, anche ai fini del referto sul costo del lavoro pubblico di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il mancato invio della documentazione di cui alla lettera *a)* del comma 204 da parte degli enti comporta, in ogni caso, il divieto di assunzione a qualsiasi titolo.».

Art. 31.

Riorganizzazione del servizio di controllo interno

1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le parole: «anche ad un organo collegiale» sono sostituite dalle seguenti: «ad un organo monocratico o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente.».

2. Il contingente di personale addetto agli uffici preposti all'attività di valutazione e controllo strategico, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il numero massimo di unità pari al 10 per cento di quello complessivamente assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico.

Art. 32.

Contratti di collaborazione

1. Ai fini del contenimento della spesa e del coordinamento della finanza pubblica, all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i commi 6, 6-*bis* e 6-*ter* sono sostituiti dai seguenti:

«6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

6-*bis.* Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

6-*ter.* I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.».

Art. 33.

Trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici

1. Il secondo, terzo, quarto e quinto periodo dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono soppressi.

2. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei confronti dei quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stata accolta e autorizzata la richiesta di trattenimento in servizio sino al settantesimo anno di età, possono permanere in servizio alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, anche ai fini del trattamento pensionistico, previste dalla normativa vigente al momento dell'accoglimento della richiesta.

3. I limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici risultanti anche dall'applicazione dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applicano anche ai fini dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 34.

Criteri per i trattamenti accessori massimi e pubblicità degli incarichi di consulenza

1. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo principi di contenimento della spesa e di uniformità e perequazione.».

2. All'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.».

3. All'articolo 53, comma 16, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «dati raccolti» sono inserite le seguenti: «, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza.».

TITOLO III

MISURE IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE, DI RECUPERO DELLA BASE IMPONIBILE, DI POTENZIAMENTO DEI POTERI DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI E IN MATERIA DI GIOCHI

Art. 35.

Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale

1. All'articolo 74-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente: «6-*bis*. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA, le consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si considerano accessorie alle attività di intrattenimento o di spettacolo ivi svolte.».

2. Nel terzo comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze, la prova di cui al precedente periodo s'intende integrata anche se l'esistenza delle operazioni imponibili o l'inesattezza delle indicazioni di cui al comma precedente sono desunte sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto.».

3. Nel comma 1 dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alla lettera *d)*, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sui medesimi beni, la prova di cui al precedente periodo s'intende integrata anche se l'infedeltà dei relativi ricavi viene desunta sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi».

4. L'articolo 15 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è abrogato.

5. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore.».

6. Il comma precedente si applica alle prestazioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione della misura ai sensi dell'articolo 27 della Direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977.

7. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo l'articolo 10-bis sono inseriti i seguenti:

«Articolo 10-*ter (Omesso versamento di IVA)*. — 1. La disposizione di cui all'articolo 10-*bis* si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo.

Articolo 10-*quater (Indebita compensazione)*. — 1. La disposizione di cui all'articolo 10-*bis* si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o inesistenti.».

8. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, primo comma, i numeri 8) e 8-*bis)* sono sostituiti dai seguenti:

«8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati;

8-*bis)* le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato, escluse quelle effettuate, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *c)*, *d)* ed *e)* della legge 5 agosto 1978, n. 457;»;

b) all'articolo 19-*bis*1, comma 1, lettera *i)*, primo periodo, le parole «*o la rivendita*» sono soppresse;

c) all'articolo 36, terzo comma, è soppresso l'ultimo periodo;

d) nell'allegata Tabella A, parte III, il n. 127-*ter* è soppresso.».

9. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, in relazione al mutato regime fiscale delle stesse, l'imposta dovuta per effetto della rettifica di cui all'articolo 19-*bis*2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è versata in tre rate annuali da corrispondere entro il termine previsto per il versamento dell'acconto dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 450. La prima rata è versata entro il 27 dicembre 2006. Il debito può essere estinto anche mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero con l'utilizzo dei crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche. Il mancato versamento di ogni singola rata comporta l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e costituisce titolo per la riscossione coattiva.

10. Nell'articolo 5, secondo comma, secondo periodo e nell'articolo 40, primo comma, secondo periodo, del testo unico dell'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole: «operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8), 8-*bis)*» sono aggiunte le seguenti: «, non derivanti da contratti di locazione finanziaria,».

11. Al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, sono individuati i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone. I suddetti veicoli devono essere assoggettati al regime proprio degli autoveicoli di cui al comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, ai fini delle imposte dirette, e al comma 1, lettera *c)*, dell'articolo 19-*bis*1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

12. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: «I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro.».

13. Dopo il comma 5 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti:

«5-*bis.* Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, se, in alternativa:

a) sono controllate, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

b) sono amministrate da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

5-*ter.* Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5-*bis*, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5.».

14. La disposizione di cui al precedente comma ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

15. All'articolo 30 della legge del 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Agli effetti del presente articolo le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano, salvo prova contraria, non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando: *a)* il 2 per cento al valore dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti; *b)* il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-*bis*, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; *c)* il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. Le disposizioni dei precedenti periodi non si applicano: 1) ai soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali; 2) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta; 3) alle società in amministrazione controllata o straordinaria; 4) alle società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani; 5) alle società esercenti pubblici servizi di trasporto; 6) alle società con un numero di soci non inferiore a 100.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta personale sul reddito per le società e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il reddito del periodo di imposta non sia inferiore all'ammontare della somma degli importi derivanti dal-

l'applicazione, ai valori dei beni posseduti nell'esercizio, delle seguenti percentuali: *a)* l'1,50 per cento sul valore dei beni indicati nella lettera *a)* del comma 1; *b)* il 4,75 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-*bis*, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; *c)* il 12 per cento sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni anche in locazione finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo di cui al presente comma.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per le società e gli enti non operativi, l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non è ammessa al rimborso né può costituire oggetto di compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o di cessione ai sensi dell'articolo 5, comma 4-*ter,* del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154. Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società o l'ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non inferiore all'importo che risulta dalla applicazione delle percentuali di cui al comma 1, l'eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi.»;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis.* In presenza di oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la società interessata può richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive ai sensi dell'articolo 37-*bis*, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.».

16. Le disposizioni del comma precedente si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

17. All'articolo 172, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione ai sensi del comma 9, le limitazioni del presente comma si applicano anche al risultato negativo, determinabile applicando le regole ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione.».

18. Le disposizioni del comma 17 si applicano alle operazioni di scissione e fusione deliberate dalle assemblee delle società partecipanti dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Per le operazioni deliberate anteriormente alla predetta data resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37-*bis* del 29 settembre 1973, n. 600.

19. Nell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 121 è inserito il seguente: «121-*bis*. Le agevolazioni di cui al precedente comma spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.».

20. La disposizione del comma precedente si applica in relazione alle spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

21. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 497:

1) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Le parti hanno comunque l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo pattuito.»;

2) nel secondo periodo, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 30 per cento»;

b) al comma 498, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Se viene occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, le imposte sono dovute sull'intero importo di quest'ultimo e si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.».

22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare se si è avvalsa di un mediatore; nell'ipotesi affermativa, ha l'obbligo di dichiarare l'ammontare della spesa sostenuta per la mediazione, le analitiche modalità di pagamento della stessa, con l'indicazione del numero di partita IVA o del codice fiscale dell'agente immobiliare. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

23. I commi 21 e 22 si applicano agli atti pubblici formati ed alle scritture private autenticate a decorrere dal secondo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

24. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 53 è inserito il seguente: «53-*bis* *(Attribuzioni e poteri degli uffici)*. — 1. Le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, possono essere esercitati anche ai fini dell'imposta di registro, nonché delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.».

b) all'articolo 74, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis*. Per le violazioni conseguenti alle richieste di cui all'articolo 53-*bis*, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».

25. I dipendenti della Riscossione s.p.a. o delle società dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, di seguito denominate «agenti della riscossione», ai soli fini della riscossione mediante ruolo e previa autorizzazione rilasciata dal direttore generale degli agenti della riscossione, possono utilizzare i dati di cui l'Agenzia delle entrate dispone ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

26. Ai medesimi fini previsti dal comma precedente, gli agenti della riscossione possono altresì accedere a tutti i restanti dati rilevanti, presentando apposita richiesta, anche in via telematica, ai soggetti pubblici o privati che li detengono, con facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i predetti dati, nonché di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni.

27. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, comunicano in via telematica all'anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, l'ammontare delle somme liquidate, la causale del predetto versamento, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata. La presente disposizione si applica con riferimento alle somme erogate a decorrere dal 1° ottobre 2006.

Il contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni, nonché le specifiche tecniche del formato, sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.».

28. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

29. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione.

30. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 28 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

31. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. La competenza degli uffici degli enti impositori e previdenziali è comunque determinata in rapporto alla sede del subappaltatore.

32. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.

33. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma precedente è punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Ai fini della presente sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore. La competenza dell'ufficio che irroga la presente sanzione è comunque determinata in rapporto alla sede dell'appaltatore.

34. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, ai soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e, in ogni caso, ai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

35. L'Agenzia delle dogane, nelle attività di prevenzione e contrasto delle violazioni tributarie connesse alla dichiarazione fraudolenta del valore in dogana e degli altri elementi che determinano l'accertamento doganale ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, ha facoltà di procedere, con le modalità previste dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'acquisizione dei dati e dei documenti relativi ai costi di trasporto, assicurazione, nolo e di ogni altro elemento di costo che forma il valore dichiarato per l'importazione, l'esportazione, l'introduzione in deposito doganale o IVA ed il transito. Per le finalità di cui al presente comma, la richiesta di informazioni e di documenti può essere rivolta dall'Agenzia delle dogane, agli importatori, agli esportatori, alle società di servizi aeroportuali, alle compagnie di navigazione, alle società e alle persone fisiche esercenti le attività di movimentazione, depo-

sito, trasporto e rappresentanza in dogana delle merci. La raccolta e l'elaborazione dei dati per le finalità di cui al presente comma è considerata di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In caso di inottemperanza agli inviti a comparire ed alle richieste di informazioni di cui al presente comma, l'Agenzia delle dogane procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 10.000 euro, oltre alle misure di sospensione e revoca delle autorizzazioni e delle facoltà concesse agli operatori inadempienti.

Art. 36.

Recupero di base imponibile

1. Nella Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente i beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, sono soppresse le voci di cui ai numeri 62), 64), 123-*bis)*, 127-*decies)* e la voce numero 122) è sostituita dalla seguente: «122) prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico, derivante dall'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;».

2. Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

3. All'articolo 47, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera *a)*, corrisposti» sono sostituite dalle seguenti: «gli utili provenienti».

4. Le disposizioni del comma precedente si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. All'articolo 102, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi;» sono sostituite dalle seguenti: «Fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera *b)*, la misura stessa può essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi;».

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera *b)*, del citato testo unico, acquistati nel corso di precedenti periodi di imposta.

7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari al maggiore tra quello esposto in bilancio e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo.

8. Le disposizioni del comma 7 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento relative ai fabbricati costruiti o acquistati nel corso di periodi di imposta precedenti.

9. All'articolo 115, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate.».

10. All'articolo 116, comma 2, del medesimo testo unico, dopo le parole: «del terzo» sono aggiunte le seguenti: «e del quarto».

11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto dal periodo d'imposta dei soci in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e con riferimento ai redditi delle società partecipate relativi a periodi di imposta chiusi a partire dalla predetta data.

12. All'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) dopo le parole «primi tre periodi d'imposta» sono aggiunte le seguenti «dalla data di costituzione»;

2) in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva»;

b) al comma 3, la lettera *a)* è soppressa.

13. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta prive dei requisiti di cui all'articolo 84, comma 2, del predetto testo unico, come modificato dal comma 12, formatesi in esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora utilizzate alla medesima data, possono essere computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi a quello di formazione, con le modalità previste al comma 1 del medesimo articolo 84, ma non oltre l'ottavo.

14. Le disposizioni della lettera *b)* del comma 12 si applicano ai soggetti le cui partecipazioni sono acquisite da terzi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

15. L'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato. Il periodo precedente ha

effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

16. All'articolo 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;

b) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «Le plusvalenze di cui all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura indicata, rispettivamente, nell'articolo 58, comma 2, e nell'articolo 59.».

17. Le disposizioni del comma 16 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

18. All'articolo 101, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «lettere *a)*, *b)* e *c)*,» sono sostituite dalle seguenti: «lettere *a)* e *b)*,».

19. Le disposizioni del comma 18 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

20. All'articolo 93 del testo unico delle imposte sui redditi approvato, con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 3 è soppresso.

21. Le disposizioni del comma precedente si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

22. Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato, con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12, e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.»;

b) nell'articolo 24, comma 3, è soppresso l'ultimo periodo.

23. Nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, il comma 4-*bis* è soppresso.

24. All'articolo 25, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «o nell'interesse di terzi» sono aggiunte le seguenti: «o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere,».

25. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *g-bis)* è soppressa.

26. La disposizione di cui al comma 28 si applica alle azioni la cui assegnazione ai dipendenti si effettua successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

27. L'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

«Art. 8 *(Determinazione del reddito complessivo).* — 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.

2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si imputano a ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.

3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni, anche esercitate attraverso società semplici e associazioni di cui all'articolo 5, sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 84 e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del citato articolo 84.».

28. Le disposizioni del comma 30 si applicano ai redditi e alle perdite realizzati dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

29. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 54:

1) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, se:

a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;

b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;

c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione.

1-*ter*. Si considerano plusvalenza o minusvalenza la differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l'in-

dennità percepiti e il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato.

1-*quater*. Concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.»;

2) nel comma 5, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Le predette spese sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura.»;

b) nell'articolo 17, comma 1, dopo la lettera *g-bis)* è aggiunta la seguente: «*g-ter)* corrispettivi di cui all'articolo 54, comma 1-*quater*, se percepiti in unica soluzione;».

30. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi riferite anche ai crediti d'imposta relativi ai redditi di cui al comma 8-*bis* dell'articolo 51 del medesimo testo unico.

31. L'articolo 188 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.

32. Nei periodi di imposta in cui i termini di versamento di contributi deducibili dal reddito o che non concorrono a formarlo sono sospesi in conseguenza di calamità pubbliche, resta ferma la deducibilità degli stessi, se prevista da disposizioni di legge; detti contributi non sono ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito nel periodo di imposta in cui sono versati. In via transitoria detti contributi sono dedotti o esclusi dal reddito nei periodi di imposta in cui sono versati solo se la deduzione o esclusione dal reddito non è stata già effettuata nei periodi di imposta, antecedenti a quello di entrata in vigore della presente norma, in cui il versamento degli stessi è stato sospeso in conseguenza di calamità pubbliche.

33. Sono abrogati: l'articolo 13, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; l'articolo 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28; l'articolo 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133; l'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46.

34. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sul reddito delle società per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente decreto; eventuali conguagli sono versati insieme alla seconda ovvero unica rata dell'acconto.

Art. 37.

Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «le persone fisiche che esercitano arti o professioni» sono inserite le seguenti: «il curatore fallimentare, il commissario liquidatore».

2. Con effetto dal periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2 e 3 sono abrogati;

b) nel comma 3-*bis* le parole «ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;

c) al comma 4 le parole «dei commi 1, 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1».

3. Relativamente al primo periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'adeguamento alle risultanze degli studi di settore, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, può essere effettuato entro il predetto termine, alle condizioni e con le modalità ivi previste.

4. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al sesto comma, dopo le parole: «1.500 euro» sono aggiunte le seguenti: «; l'esistenza dei rapporti, nonché la natura degli stessi sono comunicati all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale»;

b) all'undicesimo comma, terzo periodo, dopo le parole: «Le rilevazioni e le evidenziazioni» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le comunicazioni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili per le attività connesse alla riscossione mediante ruolo.».

5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare ai sensi dell'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono definite le specifiche tecniche, le modalità ed i termini per la comunicazione delle informazioni di cui al comma precedente, relative ai rapporti posti in essere a decorrere dal 1° gennaio 2001, ancorché cessati, nonché per l'aggiornamento periodico delle medesime informazioni.

6. All'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1. dopo le parole: «Se viene omessa la trasmissione» aggiungere: «dei dati, delle notizie e»;

2. le parole: «alle banche» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.».

7. All'articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dopo le parole «individuazione del soggetto» è aggiunta la seguente: «ovvero».

8. In attesa dell'introduzione della normativa sulla fatturazione informatica, all'articolo 8-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*:

a) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dal presente comma, nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;

b) il termine di cui al primo periodo del presente comma può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero relativamente a particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere.»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Per l'omissione della comunicazione ovvero degli elenchi, nonché per l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».

9. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture comprende i soli titolari di partita IVA.

10. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, primo periodo, le parole: «15 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio»; inoltre, dopo le parole «non coincidente con l'anno solare,» sono inserite le seguenti: «relativamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,»;

b) all'articolo 2:

1. al comma 1 le parole: «tra il 1° maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio»;

2. al comma 2 le parole : «di cui all'articolo 3:» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3 in via telematica, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.»; inoltre sono abrogate le lettere *a)* e *b)*;

c) all'articolo 3:

1. al comma 1 il terzo periodo è soppresso;

2. al comma 2, primo periodo, sono soppresse le parole: «con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel medesimo periodo un volume d'affari inferiore o uguale ad euro 10.000»; in fine al medesimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e dei parametri»;

3. al comma 7 le parole: «entro cinque mesi», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro quattro mesi»;

d) all'articolo 4:

1. al comma 3-*bis* le parole: «entro il 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo»;

2. al comma 4-*bis* le parole: «entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo»;

3. al comma 6-*quater* le parole: «entro il 15 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio»;

e) all'articolo 5:

1. al comma 1 le parole: «, per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo», ovunque ricorrano, sono soppresse;

2. al comma 4 le parole: «del decimo» sono sostituite dalle seguenti: «del settimo»;

f) all'articolo 5-*bis* «, per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese», ovunque ricorrano, sono soppresse;

g) all'articolo 8, comma 1, le parole: «ovvero, in caso di presentazione in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «, in via telematica».

11. All'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, il numero «20», ovunque ricorra, è sostituito dal seguente: «16».

12. Al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 1, lettera *b)* le parole: «15 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «mese di maggio»;

b) all'articolo 16, comma 1, lettera *c)*, le parole: «entro il 20 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio»;

c) all'articolo 17, comma 1, lettera *c)*, le parole: «entro il 20 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio».

13. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le parole: «30 giugno» e «20 dicembre» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «16 giugno» e «16 dicembre».

14. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 13 decorrono dal 1° maggio 2007.

15. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:

«Art. 32-*bis (Contribuenti minimi in franchigia)*. — 1. I contribuenti persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a 7.000 euro, e non hanno effettuato o prevedono di non effettuare cessioni all'esportazione, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal presente decreto, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione e comunicazione telematica dei corrispettivi.

2. I soggetti di cui al comma 1 non possono addebitare l'imposta a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni.

3. Sono esclusi dal regime della franchigia i soggetti passivi che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell'imposta, i soggetti non residenti.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, n. 8) e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

5. A seguito della prima comunicazione dei dati, prevista dal decreto direttoriale di cui al comma 15, l'ufficio attribuisce un numero speciale di partita IVA.

6. I soggetti che, nell'intraprendere l'esercizio di imprese, arti o professioni, ritengono di versare nelle condizioni del comma 1 ne fanno comunicazione all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 35.

7. I soggetti che rientrano nel regime di cui al presente articolo possono optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. La revoca è comunicata con le stesse modalità dell'opzione ed ha effetto dall'anno in corso.

8. L'applicazione del regime di franchigia comporta la rettifica della detrazione ai sensi dell'articolo 19-*bis*2. La stessa rettifica si applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario dell'imposta. In relazione al mutato regime fiscale delle stesse, l'imposta dovuta per effetto della rettifica di cui all'articolo 19-*bis*2 è versata in tre rate annuali da corrispondere entro il termine previsto per il versamento del saldo a decorrere dall'anno nel quale è intervenuta la modifica. La prima rata è versata entro il 27 dicembre 2006. Il debito può essere estinto anche mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero con l'utilizzo di eventuali crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche. Il mancato versamento di ogni singola rata comporta l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e costituisce titolo per la riscossione coattiva.

9. Nell'ultima dichiarazione annuale in cui l'imposta è applicata nei modi ordinari si tiene conto anche dell'imposta dovuta relativa alle operazioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6 per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità.

10. Ferme restando le ipotesi di rimborso previste dall'articolo 30, l'eccedenza detraibile emergente dall'ultima dichiarazione annuale IVA presentata dai soggetti di cui al comma 1 è utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

11. I soggetti di cui al comma 1, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, integrano la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

12. I soggetti ai quali si applica il regime fiscale di cui al presente articolo trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate.

13. I contribuenti in regime di franchigia possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso devono munirsi di una apparecchiatura informatica, corredata di accessori idonei, da utilizzare per la connessione con il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.

14. Il regime di cui al presente articolo cessa di avere efficacia ed il contribuente è assoggettato alla disciplina di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari:

a) a decorrere dall'anno solare successivo a quello in cui risulta superato uno dei limiti di cui al comma 1;

b) a decorrere dallo stesso anno solare in cui il volume d'affari dichiarato dal contribuente o rettificato dall'ufficio supera il limite di cui al comma 1 del cinquanta per cento del limite stesso; in tal caso sarà dovuta l'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare, salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo.

15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità da osservare in occasione dell'opzione per il regime ordinario, i termini e le procedure di applicazione delle disposizioni del presente articolo.».

16. All'articolo 41, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole «Stato membro», sono aggiunte le seguenti «nonché le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano il regime di franchigia di cui all'articolo 32-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».

17. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

18. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«15-*bis*. L'attribuzione del numero di partita IVA è subordinato alla esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonché all'eventuale preventiva effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività, avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto.

15-*ter*. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate:

a) specifiche informazioni da richiedere all'atto della dichiarazione di inizio di attività;

b) tipologie di contribuenti per i quali l'attribuzione del numero di partita IVA è subordinato al rilascio di polizza fidejussoria o di fidejussione bancaria;

c) modalità per la temporanea attribuzione di un numero di partita IVA provvisorio, utilizzabile esclusivamente per l'acquisto di beni e servizi, esclusi gli acquisti di cui all'articolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.».

19. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano alle richieste di attribuzione del numero di partita IVA effettuate a decorrere dal 1° settembre 2006.

20. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza programmano specifici controlli mirati, relativi ai contribuenti ai quali è attribuito il numero di partita IVA, anche in data antecedente a quella di decorrenza della disposizione di cui al comma 18.

21. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, ed al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comunicano all'anagrafe tributaria, senza oneri per lo Stato, in formato elettronico elaborabile, i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione, di cui alla lettera *f)*, dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, anche se relative a singole unità locali, nonché i dati dei bilanci di esercizio depositati.

22. Fino alla realizzazione delle modalità tecniche di deposito degli atti in formato elettronico elaborabile, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura forniranno le informazioni di cui al comma precedente, senza oneri per lo Stato, nel formato elettronico disponibile.

23. Con decreto interdirigenziale dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i termini e le modalità delle trasmissioni nonché le specifiche tecniche del formato dei dati. La prima trasmissione è effettuata entro il 31 ottobre 2006.

24. All'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione.».

25. All'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione.».

26. Le disposizioni di cui ai commi 24 e 25 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta per il quale alla data di entrata in vigore del presente decreto sono ancora pendenti i termini di cui al primo e secondo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

27. All'articolo 60, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *b)* del primo comma è aggiunta la seguente: «*b-bis)* se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;»;

b) nella lettera *e)* del primo comma, dopo le parole: «l'avviso del deposito prescritto dall'articolo 140 del codice di procedura civile» sono aggiunte le seguenti: «, in busta chiusa e sigillata,»;

c) dopo la lettera *e)* del primo comma è inserita la seguente: «*e-bis)* è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera *d)*, o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera *d)*, l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;»;

d) il secondo comma è sostituito dal seguente: «L'elezione di domicilio non risultante dalla dichiarazione annuale ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera *d)* ed alla lettera *e-bis)* del comma precedente.»;

e) al terzo comma le parole: «dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica» sono sostituite dalle seguenti: «dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica»;

f) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.».

28. Nell'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «con avviso di ricevimento» sono inserite le seguenti: «, sul plico non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'avviso.»;

b) al comma 3, dopo le parole: «con avviso di ricevimento» sono inserite le seguenti: «, sul plico non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto,».

29. Fuori dai casi previsti all'articolo 11, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258 euro a 2065 euro la mancata restituzione dei questionari inviati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, o la loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere, nonché l'inottemperanza all'invito a comparire fatto sulla base dei medesimi poteri.

30. Per la constatazione e l'irrogazione della sanzione di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

31. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole «nonché gli organi giurisdizionali civili e amministrativi» sono sostituite dalle seguenti: «nonché gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria».

32. All'articolo 32, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 4), dopo le parole: «nei loro confronti» sono aggiunte le seguenti: «nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti»;

b) al numero 8), le parole: «nei confronti di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo, nominativamente indicati» sono sostituite dalle seguenti: «, rilevanti ai fini dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo».

33. I soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compresi quelli indicati all'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto n. 633 del 1972.

34. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche e i termini per la trasmissione telematica delle informazioni, nel quadro delle regole tecniche di cui agli articoli 12, comma 5, e 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005, comprese quelle previste dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i cui obblighi sono sostituiti dalla trasmissione telematica di cui al comma precedente. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

35. È soppresso l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.

36. Salva l'applicazione delle disposizioni concernenti le violazioni degli obblighi di registrazione e quelli relativi alla contabilità, il mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro.

37. Le disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35 decorrono dal 1° gennaio 2007.

38. All'articolo 67, comma 1, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «o donazione» sono soppresse;

b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: «In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante».

39. Nell'articolo 68, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per gli immobili di cui alla lettera *b)* dell'articolo 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.».

40. La lettera *a)* dell'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituita dalla seguente: «*a)* del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;».

41. Nel comma 1 degli articoli 19 e 20 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

le parole «iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta» sono sostituite dalle seguenti «iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti».

42. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462:

a) al comma 1 le parole «, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione» sono soppresse;

b) è abrogato il comma 1-*bis*.

43. Per le indennità di fine rapporto di cui all'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per le altre indennità e somme e per le indennità equipollenti ivi indicate, e per le prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 20 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2005, non si procede all'iscrizione a ruolo ed alla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, né all'effettuazione di rimborsi, se l'imposta rispettivamente a debito o a credito è inferiore a cento euro.

44. La notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dagli articoli 7, 8, 9, 14, 15 e 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è eseguita, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2008. Entro il medesimo termine è eseguita la notifica delle cartelle di pagamento relativa alle dichiarazioni di cui all'articolo 36, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni o effettuato versamenti ai sensi dell'articolo 9-*bis* della citata legge n. 289 del 2002.

45. All'articolo 103, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, le parole «a un terzo del costo» sono sostituite dalle parole «al 50 per cento del costo»;

b) nel secondo periodo, le parole «un decimo del costo» sono sostituite dalle seguenti: «un diciottesimo del costo».

46. Le disposizioni del comma precedente si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento relative ai costi sostenuti nel corso dei periodi di imposta precedenti. In riferimento ai brevetti industriali, la disposizione del comma precedente, lettera *a)*, si applica limitatamente ai brevetti registrati dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero nei cinque anni precedenti.

47. All'articolo 109, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo della lettera *b)* è sostituito dal seguente: «Gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti, le spese relative a studi e ricerche di sviluppo e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui all'articolo 102, comma 7, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico sono deducibili se in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni, delle spese di cui all'articolo 108, comma 1, e dei fondi.».

48. Le disposizioni del comma 47 si applicano alle spese relative a studi e ricerche di sviluppo sostenute a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

49. A partire dal 1° ottobre 2006, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all'articolo 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.

50. Gli interessi previsti per il rimborso di tributi non producono in nessun caso interessi ai sensi dell'articolo 1283 del codice civile.

51. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 499 da 518, nonché del comma 519, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

52. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole «un numero massimo di» sono soppresse.

53. A decorrere dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera *l)*, n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta.

54. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59, comma 7-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, la circolazione e la fruizione della base dei dati catastali gestita dall'Agenzia del territorio deve essere assicurata entro il 31 dicembre 2006. Relativamente alle regioni, alle province e ai comuni i costi a loro carico per la circolazione e fruizione della base dei dati catastali sono unicamente quelli di connessione.

55. L'imposta comunale sugli immobili può essere liquidata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi ed è versata con le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma.

56. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2004, n. 104, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«Qualora le offerte in opzione siano inviate dagli enti gestori agli aventi diritto, dopo un intervallo di tempo superiore a sei mesi rispetto alla valutazione dell'Agenzia del territorio, i coefficienti di abbattimento da applicare dovranno essere quelli pubblicati in epoca immediatamente successiva alla data della valutazione stessa, al fine di garantire che il prezzo delle unità immobiliari offerte in opzione sia effettivamente corrispondente in termini reali ai valori di mercato del mese di ottobre 2001. I coefficienti di abbattimento sono calcolati e pubblicati fino a quelli relativi al secondo semestre 2005.».

57. Per la copertura delle minori entrate derivanti dall'emanazione dei decreti legislativi di recepimento della direttiva 2003/123/CE del Consiglio del 22 dicembre 2003, recante modifica alla direttiva 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, a 13 milioni di euro per l'anno 2008, ed a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a tal fine, sono versate nell'anno stesso all'entrata del bilancio dello Stato, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione della predetta autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e per gli anni successivi mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

Art. 38.

Misure di contrasto del gioco illegale

1. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare la tutela del giocatore, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono disciplinati, entro il 31 dicembre 2006:

a) le scommesse a distanza a quota fissa con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori;

b) i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, nei quali il risultato dipende, in misura prevalente rispetto all'elemento aleatorio, dall'abilità dei giocatori. L'aliquota d'imposta unica è stabilita in misura pari al 3 per cento della somma giocata;

c) le caratteristiche dei punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici. Sono punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici le agenzie di scommessa, le sale pubbliche da gioco, le sale destinate al gioco di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, nonché gli ulteriori punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici di cui ai commi 2 e 4.

2. L'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

«287. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le nuove modalità di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) inclusione, tra i giochi su eventi diversi dalle corse dei cavalli, delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del concorso pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché di ogni ulteriore gioco pubblico, basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli;

b) possibilità di raccolta del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli da parte degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri dell'Associazione europea per il libero scambio e anche degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei requisiti di affidabilità definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici può essere riservata in esclusiva l'offerta di alcune tipologie di scommessa;

d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi punti di vendita non inferiore a 7.000, di cui almeno il 30 per cento aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

e) determinazione del numero massimo dei punti di vendita per comune in proporzione agli abitanti e in considerazione dei punti di vendita già assegnati;

f) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 1.600 metri dai punti di vendita già assegnati;

g) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di vendita già assegnati, senza pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva;

h) aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione di una o più procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta non può essere inferiore ad euro venticinquemila per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti

di gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

i) acquisizione della possibilità di raccogliere il gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilità con vincita in denaro, previo versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila;

j) definizione delle modalità di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli disciplinate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111».

3. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, il punto 3 della lettera *b)*, con effetti dal 1° gennaio 2007, è sostituito dal seguente:

«3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori:

i. nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura dell'8 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;

ii. nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 6,8 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;

iii. nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.500 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 6 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;

iv. nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.000 milioni di euro, nella misura del 2,5 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 5,5 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;

v. nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.500 milioni di euro, nella misura del 2 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per quelle con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 5 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;».

4. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare la tutela del giocatore, con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite le nuove modalità di distribuzione del gioco su base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) inclusione, tra i giochi su base ippica, delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del concorso pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché di ogni ulteriore gioco pubblico;

b) possibilità di raccolta del gioco su base ippica da parte degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri dell'Associazione europea per il libero scambio, e anche degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei requisiti di affidabilità definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici può essere riservata in esclusiva l'offerta di alcune tipologie di scommessa;

d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi punti di vendita non inferiore a 10.000, di cui almeno il 5 per cento aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

e) determinazione del numero massimo dei punti di vendita per provincia aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici in considerazione dei punti di vendita già assegnati;

f) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 2.000 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 3.000 metri dai punti di vendita già assegnati;

g) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 800 metri dai punti di vendita già assegnati, senza pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta del concorso pronostici denominato totip, ovvero delle scommesse ippiche di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

h) aggiudicazione dei punti di vendita, previa effettuazione di una o più procedure aperte a tutti gli

operatori, la cui base d'asta non può essere inferiore ad euro trentamila per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

i) acquisizione della possibilità di raccogliere il gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilità con vincita in denaro, previo il versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila;

j) definizione delle modalità di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse ippiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.

5. L'articolo 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

«6. Il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che possono essere installati presso pubblici esercizi o punti di raccolta di altri giochi autorizzati nonché le prescrizioni da osservare ai fini dell'installazione sono definiti con decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Per i punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, i decreti sono predisposti di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Costituiscono criteri direttivi per la determinazione del numero massimo di apparecchi installabili la natura dell'attività prevalente svolta presso l'esercizio o il locale e la superficie degli stessi.».

6. Nei casi di reiterazione previsti dall'articolo 110, comma 10, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, decadono le autorizzazioni alla raccolta di giochi, concorsi o scommesse rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dalla data di notifica del provvedimento di sospensione delle licenze od autorizzazioni stesse. Negli stessi casi si interrompono gli effetti dei contratti in ragione dei quali i soggetti raccolgono gioco su incarico di concessionari affidatari della raccolta di giochi, concorsi o scommesse.

7. All'articolo 110, comma 6, lettera *a)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole «in monete metalliche» sono soppresse.

8. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 530:

1. alla lettera *b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2007»;

2. alla lettera *c)*, dopo le parole: «l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato» sono aggiunte le seguenti: «, a decorrere dal 1° gennaio 2007,»;

b) al comma 531, le parole: «1° luglio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2007».

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39.

Modifica della disciplina di esenzione dall'ICI

1. All'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

«2-*bis*. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale.».

Art. 40.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri recati dal presente decreto, pari a complessivi 4.219 milioni di euro per l'anno 2006, a 1.582 milioni di euro per l'anno 2007 e a 2.338 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle riduzioni di spesa recate dal medesimo decreto.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 41.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BERSANI, *Ministro dello sviluppo economico*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

ELENCO n. 1
(previsto dall'art. 25, comma 1)

		ACCANTONAMENTO 2006	RIDUZIONE 2007	RIDUZIONE 2008	RIDUZIONE 2009
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		109.019.527	182.419.807	181.550.289	151.159.520
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO		1.943.710	7.379.461	7.259.861	7.259.861
01.01.05.02	Fondo di riserva consumi intermedi	1.943.710	7.379.461	7.259.861	7.259.861
AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI		15.167.027	16.537.371	16.588.261	16.588.261
02.01.01.00	FUNZIONAMENTO	4.669.141	6.139.963	6.158.791	6.158.791
02.01.05.02	Servizi del Poligrafico dello Stato	10.497.886	10.397.407	10.429.471	10.429.471
TESORO		23.114.195	37.185.844	37.402.824	35.383.494
03.01.01.00	FUNZIONAMENTO	1.326.505	1.501.848	1.506.465	1.506.465
03.01.05.06	Altri servizi di tesoreria	381.808	372.508	373.657	373.657
03.01.05.17	Servizi del Poligrafico dello Stato	21.404.610	33.399.131	33.502.127	33.502.127
03.01.07.05	Oneri accessori	1.273	1.242	1.245	1.245
03.02.03.05	Informatica di servizio	0	13.285	0	0
03.02.03.55	Promozione e tutela del Made in Italy	0	1.897.830	2.019.330	0
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO		6.308.961	37.634.014	36.247.138	1.227.080
04.01.01.00	FUNZIONAMENTO	645.122	987.506	990.500	990.500
04.01.05.07	Altri servizi di tesoreria	161.877	235.853	236.580	236.580
04.01.05.15	Interventi strutturali di politica economica	0	3.385.307	298.861	0
04.01.05.17	Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	1.087.563	1.180.297	838.981	0
04.02.03.29	Fondo progetti di ricerca	0	18.978.300	20.193.300	0

		ACCANTONAMENTO	RIDUZIONE		
		2006	2007	2008	2009
04.02.03.30	Monitoraggio spesa sanitaria	0	9.489.150	10.096.650	0
04.02.10.04	Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	4.414.399	3.377.601	3.592.266	0
POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE		963.089	4.689.198	4.943.980	10.258.673
05.01.01.00	FUNZIONAMENTO	963.089	768.608	772.393	772.393
05.01.02.02	Programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici	0	3.920.590	4.171.588	9.486.280
POLITICHE FISCALI		53.952.015	54.222.981	54.303.131	53.179.011
06.01.01.01	Spese generali di funzionamento	3.952.015	3.254.224	3.272.354	3.131.001
06.01.02.13	Scuola superiore dell'economia e delle finanze	0	948.915	1.009.665	0
06.02.03.01	Edilizia di servizio	50.000.000	50.019.842	50.021.113	50.048.011
GUARDIA DI FINANZA		7.389.186	22.592.205	22.509.148	22.509.148
07.01.01.01	Spese generali di funzionamento	3.492.361	12.447.057	12.449.586	12.449.586
07.01.01.02	Reclutamento, formazione e addestramento	538.848	1.774.329	1.774.690	1.774.690
07.01.01.03	Mezzi operativi e strumentali	2.610.973	6.971.644	6.885.413	6.885.413
07.01.01.04	Potenziamento	747.005	1.399.175	1.399.459	1.399.459
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO		158.310	342.988	344.046	344.046
09.01.01.00	FUNZIONAMENTO	158.310	342.988	344.046	344.046
SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE SPESE RESIDUALI		23.034	1.835.745	1.951.901	4.409.947
12.01.01.01	Commissariati di governo	23.034	22.473	22.542	22.542
12.01.02.14	Minoranze linguistiche	0	1.813.273	1.929.359	4.387.405

		ACCANTONAMENTO	RIDUZIONE		
		2006	2007	2008	2009
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE		2.393.489	5.048.905	5.311.427	9.724.220
MERCATO		520.630	676.949	698.435	1.064.731
02.01.01.00	FUNZIONAMENTO	431.695	344.697	356.510	595.672
02.01.05.04	Fondo di riserva consumi intermedi	3.341	190.338	190.925	190.925
02.01.05.05	Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	85.594	141.914	150.999	278.134
IMPRESE		1.313.924	1.096.246	1.135.122	1.659.169
03.01.01.00	FUNZIONAMENTO	936.721	630.217	661.683	1.097.923
03.01.02.01	Camere di commercio, industria e artigianato	0	98.015	104.290	192.097
03.01.02.07	Cooperative e loro consorzi	377.203	368.015	369.149	369.149
RETI ENERGETICHE		165.489	37.150	37.264	37.264
04.01.01.00	FUNZIONAMENTO	165.489	37.150	37.264	37.264
INTERNAZIONALIZZAZIONE		393.446	3.238.560	3.440.607	6.963.057
05.01.01.00	FUNZIONAMENTO	65.846	75.510	75.057	75.057
05.02.03.05	Promozione e tutela del Made in Italy	0	2.846.745	3.028.995	6.888.000
05.02.03.08	Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	327.600	316.305	336.555	0
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI		1.592.122	3.620.022	3.731.891	4.628.397
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO		292.644	467.419	478.931	626.984
01.01.05.02	Fondo di riserva consumi intermedi	156.028	302.155	303.086	303.086
01.01.05.03	Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	136.615	165.264	175.844	323.898

		ACCANTONAMENTO	RIDUZIONE		
		2006	2007	2008	2009
	SEGRETARIATO GENERALE	11.142	6.628	6.649	6.649
02.01.01.00	FUNZIONAMENTO	11.142	6.628	6.649	6.649
	AMMORTIZZATORI SOCIALI E INCENTIVI ALL' OCCUPAZIONE	10.742	12.882	12.921	12.921
03.01.01.00	FUNZIONAMENTO	10.742	12.882	12.921	12.921
	ATTIVITA' ISPETTIVA	52.321	35.362	35.471	35.471
04.01.01.00	FUNZIONAMENTO	52.321	35.362	35.471	35.471
	COMUNICAZIONE	5.882	6.458	6.478	6.478
05.01.01.00	FUNZIONAMENTO	5.882	6.458	6.478	6.478
	FAMIGLIA, DIRITTI SOCIALI E RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE	14.103	14.660	14.706	14.706
06.01.01.00	FUNZIONAMENTO	14.103	14.660	14.706	14.706
	GESTIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI E IL MONITORAGGIO DELLA SPESA SOCIALE	35.753	581.020	615.553	1.343.932
07.01.01.00	FUNZIONAMENTO	35.753	90.946	94.105	158.147
07.01.02.04	Organismi non lucrativi di attività sociali	0	490.074	521.449	1.185.785
	IMMIGRAZIONE	13.366	14.308	14.352	14.352
08.01.01.00	FUNZIONAMENTO	13.366	14.308	14.352	14.352
	MERCATO DEL LAVORO	96.359	95.423	95.717	95.717
09.01.01.00	FUNZIONAMENTO	92.384	91.544	91.826	91.826
09.01.02.02	Occupazione	3.975	3.879	3.890	3.890
	POLITICHE PER L' ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE	18.912	19.202	19.261	19.261

		ACCANTONAMENTO	RIDUZIONE		
		2006	2007	2008	2009
10.01.01.00	FUNZIONAMENTO	18.912	19.202	19.261	19.261
POLITICHE PREVIDENZIALI		19.884	168.979	178.459	377.760
11.01.01.00	FUNZIONAMENTO	19.884	168.979	178.459	377.760
INNOVAZIONE TECNOLOGICA		10.902	13.921	13.964	13.964
12.01.01.00	FUNZIONAMENTO	10.902	13.921	13.964	13.964
RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI		986.890	1.351.870	1.356.038	1.356.038
13.01.01.00	FUNZIONAMENTO	986.890	1.351.870	1.356.038	1.356.038
TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO		16.175	577.347	613.040	212.978
14.01.01.00	FUNZIONAMENTO	16.175	479.332	508.751	20.881
14.01.02.01	Pari opportunità	0	98.015	104.290	192.097
VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO E FORMAZIONI SOCIALI		7.048	254.545	270.351	491.187
15.01.01.00	FUNZIONAMENTO	7.048	242.293	257.315	467.175
15.01.02.01	Protezione e assistenza sociale	0	12.252	13.036	24.012
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA		7.913.238	21.117.595	21.322.106	23.946.802
AFFARI DI GIUSTIZIA		139.315	200.640	201.258	201.258
02.01.01.00	FUNZIONAMENTO	139.315	200.640	201.258	201.258
ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI		4.368.592	12.624.530	12.828.178	15.452.875
03.01.01.00	FUNZIONAMENTO	4.018.466	10.711.647	10.891.544	13.253.771
03.01.05.04	Fondo di riserva consumi intermedi	0	1.619.903	1.624.897	1.624.897

		ACCANTONAMENTO	RIDUZIONE		
		2006	2007	2008	2009
03.01.05.05	Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	350.126	292.981	311.737	574.207
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA		3.254.129	8.088.398	8.090.041	8.090.041
04.01.01.00	FUNZIONAMENTO	3.203.299	7.987.236	7.988.858	7.988.858
04.01.02.01	Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti	50.830	101.162	101.183	101.183
GIUSTIZIA MINORILE		151.202	204.026	202.628	202.628
05.01.01.00	FUNZIONAMENTO	151.202	204.026	202.628	202.628
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI		1.016.971	2.308.640	2.494.777	2.580.151
SEGRETERIA GENERALE		432	3.703	3.642	3.642
02.01.01.00	FUNZIONAMENTO	432	3.703	3.642	3.642
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA		0	2.013	1.980	1.980
03.01.01.00	FUNZIONAMENTO	0	2.013	1.980	1.980
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO		30.015	37.920	37.306	37.306
04.01.01.00	FUNZIONAMENTO	30.015	37.920	37.306	37.306
PERSONALE		54.485	67.605	66.509	66.509
05.01.01.01	Uffici centrali	54.485	67.605	66.509	66.509
AFFARI AMMINISTRATIVI, BILANCIO E PATRIMONIO		381.792	801.856	789.231	795.071
06.01.01.01	Uffici centrali	74.589	43.850	42.988	42.988
06.01.01.02	Uffici all'estero	298.300	751.486	739.307	739.307
06.01.05.06	Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	8.903	6.519	6.937	12.777

		ACCANTONAMENTO	RIDUZIONE		
		2006	2007	2008	2009
STAMPA E INFORMAZIONE		607	164.082	161.422	161.422
07.01.01.00	FUNZIONAMENTO	607	164.082	161.422	161.422
INFORMATICA, COMUNICAZIONI E CIFRA		182.521	600.037	590.312	590.312
08.01.01.01	Uffici centrali	136.489	219.778	216.216	216.216
08.01.01.02	Uffici all'estero	46.032	380.259	374.096	374.096
PROMOZIONE E COOPERAZIONE CULTURALE		292.949	480.956	680.863	680.863
10.01.01.01	Uffici centrali	79.222	11.323	11.139	11.139
10.01.01.02	Istituzioni scolastiche e culturali all'estero	86.829	115.717	180.729	180.729
10.01.02.01	Promozione e relazioni culturali	126.898	353.916	488.994	488.994
ITALIANI ALL'ESTERO E POLITICHE MIGRATORIE		15.714	58.688	61.178	119.320
11.01.01.00	FUNZIONAMENTO	15.714	15.797	15.541	15.541
11.01.02.03	Contributi ad enti ed altri organismi	0	42.891	45.637	103.779
AFFARI POLITICI MULTILATERALI E DIRITTI UMANI		7.033	28.261	28.979	50.370
12.01.01.00	FUNZIONAMENTO	7.033	28.261	28.979	50.370
COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE		10.550	10.087	9.892	9.892
13.01.01.00	FUNZIONAMENTO	10.550	10.087	9.892	9.892
ISTITUTO DIPLOMATICO		8.204	12.725	12.519	12.519
14.01.01.00	FUNZIONAMENTO	8.204	12.725	12.519	12.519
PAESI DELL'EUROPA		5.637	10.018	10.639	10.639
15.01.01.00	FUNZIONAMENTO	5.637	10.018	10.639	10.639

		ACCANTONAMENTO	RIDUZIONE		
		2006	2007	2008	2009
PAESI DELLE AMERICHE		4.671	6.487	15.390	15.390
16.01.01.00	FUNZIONAMENTO	4.671	6.487	15.390	15.390
PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE		6.198	6.214	7.218	7.218
17.01.01.00	FUNZIONAMENTO	6.198	6.214	7.218	7.218
PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA		9.033	10.573	10.402	10.402
18.01.01.00	FUNZIONAMENTO	9.033	10.573	10.402	10.402
PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE		3.803	3.708	3.648	3.648
19.01.01.00	FUNZIONAMENTO	3.803	3.708	3.648	3.648
INTEGRAZIONE EUROPEA		3.328	3.708	3.648	3.648
20.01.01.00	FUNZIONAMENTO	3.328	3.708	3.648	3.648
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA		16.554.710	19.640.818	19.705.617	19.789.072
PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE, GESTIONE MINISTERIALE DEL BILANCIO, DELLE RISORSE UMANE E DELL'INFORMAZIONE		4.346.212	6.358.308	6.379.943	6.397.696
02.01.01.01	Uffici centrali	1.218.345	1.939.412	1.946.963	1.972.690
02.01.05.06	Fondi da ripartire per l'operativita' scolastica	358.968	350.223	351.303	351.303
02.01.05.07	Fondo di riserva consumi intermedi	2.757.921	4.061.179	4.073.703	4.073.703
02.01.05.08	Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	10.980	7.494	7.974	0
ISTRUZIONE		2.482.136	3.214.809	3.225.839	3.252.412
03.01.01.01	Uffici centrali	2.475.120	3.188.361	3.198.115	3.198.115
03.01.02.02	Edilizia scolastica	0	19.603	20.858	47.431

		ACCANTONAMENTO	RIDUZIONE		
		2006	2007	2008	2009
03.01.02.05	Interventi diversi	7.016	6.844	6.866	6.866
UNIVERSITA', ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA		128.275	150.588	151.587	178.160
04.01.01.01	Uffici centrali	79.522	101.984	103.365	129.938
04.01.01.02	Accademie ed Istituti superiori musicali, coreutici e per le industrie artistiche.	48.754	48.605	48.222	48.222
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA		955.111	1.293.772	1.297.761	1.297.761
07.01.01.01	Uffici regionali	497.209	509.536	511.107	511.107
07.01.01.02	Strutture scolastiche	457.902	784.237	786.654	786.654
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE		667.145	680.735	682.833	682.833
08.01.01.01	Uffici regionali	257.622	281.187	282.054	282.054
08.01.01.02	Strutture scolastiche	409.523	399.548	400.780	400.780
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA		257.225	254.612	255.396	255.396
09.01.01.01	Uffici regionali	110.437	111.398	111.742	111.742
09.01.01.02	Strutture scolastiche	146.789	143.213	143.655	143.655
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO		658.273	652.647	654.659	654.659
10.01.01.01	Uffici regionali	214.639	219.819	220.497	220.497
10.01.01.02	Strutture scolastiche	443.634	432.828	434.162	434.162
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA		542.115	549.206	550.898	550.898
11.01.01.01	Uffici regionali	188.648	204.349	204.978	204.978
11.01.01.02	Strutture scolastiche	353.467	344.857	345.920	345.920

		ACCANTONAMENTO	RIDUZIONE		
		2006	2007	2008	2009
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA- GIULIA		192.884	202.062	203.249	215.805
12.01.01.01	Uffici regionali	75.491	87.528	88.362	100.918
12.01.01.02	Strutture scolastiche	117.394	114.534	114.887	114.887
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA		569.656	562.055	563.787	563.787
13.01.01.01	Uffici regionali	220.434	221.339	222.021	222.021
13.01.01.02	Strutture scolastiche	349.222	340.715	341.766	341.766
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA		156.498	155.876	156.356	156.356
14.01.01.01	Uffici regionali	59.047	60.799	60.986	60.986
14.01.01.03	Strutture scolastiche	97.451	95.077	95.370	95.370
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO		849.462	861.220	863.875	863.875
15.01.01.01	Uffici regionali	292.185	308.172	309.122	309.122
15.01.01.02	Strutture scolastiche	557.277	553.049	554.753	554.753
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE		273.969	271.816	272.653	272.653
16.01.01.01	Uffici regionali	98.484	100.606	100.915	100.915
16.01.01.02	Strutture scolastiche	175.485	171.210	171.737	171.737
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE		122.156	121.900	122.276	122.276
17.01.01.01	Uffici regionali	77.253	78.092	78.332	78.332
17.01.01.02	Strutture scolastiche	44.903	43.809	43.944	43.944
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO		289.715	289.187	290.079	290.079

		ACCANTONAMENTO	RIDUZIONE		
		2006	2007	2008	2009
18.01.01.01	Uffici regionali	126.330	129.782	130.182	130.182
18.01.01.02	Strutture scolastiche	163.385	159.405	159.897	159.897
	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	881.530	870.163	872.845	872.845
19.01.01.01	Uffici regionali	340.894	342.695	343.752	343.752
19.01.01.02	Strutture scolastiche	540.637	527.468	529.094	529.094
	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	1.171.730	1.147.489	1.151.027	1.151.027
20.01.01.01	Uffici regionali	483.431	475.956	477.424	477.424
20.01.01.02	Strutture scolastiche	688.300	671.533	673.603	673.603
	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	158.771	158.566	159.055	159.055
21.01.01.01	Uffici regionali	57.431	59.695	59.880	59.880
21.01.01.02	Strutture scolastiche	101.340	98.871	99.176	99.176
	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	554.634	555.928	557.642	557.642
22.01.01.01	Uffici regionali	210.173	219.763	220.440	220.440
22.01.01.02	Strutture scolastiche	344.461	336.165	337.202	337.202
	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA	350.830	351.723	352.807	352.807
23.01.01.01	Uffici regionali	123.339	129.774	130.173	130.173
23.01.01.02	Strutture scolastiche	227.491	221.949	222.634	222.634
	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	946.380	938.156	941.048	941.048
24.01.01.01	Uffici regionali	221.323	230.761	231.472	231.472

		ACCANTONAMENTO	RIDUZIONE		
		2006	2007	2008	2009
24.01.01.02	Strutture scolastiche	725.057	707.395	709.576	709.576
MINISTERO DELL'INTERNO		65.120.883	92.187.895	92.526.182	104.467.017
AFFARI INTERNI E TERRITORIALI		2.326.650	11.932.229	11.748.957	11.748.957
02.01.01.00	FUNZIONAMENTO	777.293	11.902.439	11.719.076	11.719.076
02.01.02.05	Progetti finalizzati	1.248	0	0	0
02.01.02.07	Spese elettorali	32.717	29.790	29.881	29.881
02.01.05.06	Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	1.313.792	0	0	0
02.02.10.03	Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	201.600	0	0	0
VIGILI DEL FUOCO SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE		5.417.910	15.541.453	15.354.789	15.354.789
03.01.01.01	Spese generali di funzionamento	1.335.302	6.659.307	6.660.660	6.660.660
03.01.01.02	Formazione e addestramento	536.896	669.416	669.552	669.552
03.01.01.03	Mezzi operativi e strumentali	3.545.711	8.022.947	8.024.577	8.024.577
03.02.03.04	Mezzi operativi e strumentali	0	189.783	0	0
LIBERTA' CIVILI E IMMIGRAZIONE		35.537	43.627	43.761	43.761
04.01.01.00	FUNZIONAMENTO	35.537	43.627	43.761	43.761
PUBBLICA SICUREZZA		37.360.581	54.778.227	54.874.438	56.145.971
05.01.01.01	Spese generali di funzionamento	15.418.452	23.191.203	23.274.638	24.258.074
05.01.01.02	Formazione e addestramento	508.823	1.371.055	1.371.334	1.371.334
05.01.01.03	Mezzi operativi e strumentali	18.823.115	28.973.162	28.985.407	29.273.503

		ACCANTONAMENTO	RIDUZIONE		
		2006	2007	2008	2009
05.01.01.04	Potenziamento	1.028.283	1.242.807	1.243.060	1.243.060
05.01.01.05	Accordi ed organismi internazionali	1.581.909	0	0	0
	POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	19.980.204	9.892.360	10.503.236	21.173.540
06.01.01.00	FUNZIONAMENTO	10.854.968	0	0	0
06.01.05.02	Funzionamento servizi delle amministrazioni	0	8.750.823	9.311.055	21.173.540
06.01.05.03	Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	0	1.120.450	1.192.182	0
06.01.05.04	Fondo di riserva consumi intermedi	9.125.236	0	0	0
06.02.03.04	Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	0	21.087	0	0
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO		716.645	3.932.298	4.164.019	7.407.651
	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	426.795	865.196	920.782	1.696.041
01.01.01.00	Funzionamento	0	508.049	540.575	995.716
01.01.05.03	Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	426.795	357.147	380.207	700.326
	PROTEZIONE DELLA NATURA	76.921	634.788	671.088	1.216.535
02.01.01.00	FUNZIONAMENTO	68.502	352.133	370.839	670.424
02.01.02.01	Parchi nazionali e aree protette	4.209	4.107	4.119	4.119
02.01.02.05	Difesa del mare	4.209	278.548	296.130	541.991
	QUALITA' DELLA VITA	33.112	382.930	407.227	724.530
03.01.01.00	FUNZIONAMENTO	33.112	380.466	402.842	714.559
03.01.02.04	Manutenzione opere pubbliche	0	2.463	4.385	9.971

		ACCANTONAMENTO	RIDUZIONE		
		2006	2007	2008	2009
RICERCA AMBIENTALE E SVILUPPO		30.769	233.812	246.479	422.094
04.01.01.00	FUNZIONAMENTO	30.769	233.812	246.479	422.094
SALVAGUARDIA AMBIENTALE		38.822	1.563.746	1.662.625	3.045.393
05.01.01.00	FUNZIONAMENTO	38.822	1.563.746	1.662.625	3.045.393
DIFESA DEL SUOLO		81.825	143.781	147.438	194.679
06.01.01.00	FUNZIONAMENTO	46.981	109.786	113.338	160.578
06.01.02.01	Manutenzione opere idrauliche	34.844	33.995	34.100	34.100
SERVIZI INTERNI DEL MINISTERO		28.401	108.046	108.379	108.379
07.01.01.00	FUNZIONAMENTO	28.401	24.770	24.846	24.846
07.01.05.03	Fondo di riserva consumi intermedi	0	83.277	83.533	83.533
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		9.068.066	15.776.306	14.544.416	15.131.491
COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PERSONALE E SERVIZI GENERALI		1.514.204	2.790.483	2.808.075	2.880.616
02.01.01.00	FUNZIONAMENTO	1.451.204	1.816.657	1.828.034	1.956.668
02.01.05.04	Fondo di riserva consumi intermedi	0	921.109	923.948	923.948
02.01.05.05	Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	63.000	52.718	56.093	0
INFRASTRUTTURE STRADALI, EDILIZIA E REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI		777.929	798.301	800.762	800.762
03.01.01.00	FUNZIONAMENTO	168.330	203.322	203.949	203.949
03.01.05.01	Manutenzione sedi uffici statali	609.598	594.979	596.813	596.813
NAVIGAZIONE E TRASPORTO MARITTIMO E AEREO		1.300.955	1.474.844	1.479.284	1.479.284

		ACCANTONAMENTO	RIDUZIONE		
		2006	2007	2008	2009
04.01.01.00	FUNZIONAMENTO	126.189	160.352	160.740	160.740
04.01.02.11	Manutenzione opere marittime	1.174.766	1.314.492	1.318.544	1.318.544
TRASPORTI TERRESTRI		4.223.638	8.149.380	7.022.833	7.537.367
05.01.01.00	FUNZIONAMENTO	4.223.638	7.769.814	6.618.967	6.618.967
05.01.02.04	Autotrasporto per conto di terzi	0	379.566	403.866	918.400
CAPITANERIE DI PORTO		1.154.542	2.446.213	2.316.017	2.316.017
06.01.01.01	Spese generali di funzionamento	860.292	1.585.731	1.455.360	1.455.360
06.01.01.02	Formazione e addestramento	220.405	688.765	688.904	688.904
06.01.01.03	Mantenimento, equipaggiamento, assistenza e casermaggio	26.588	26.082	26.087	26.087
06.01.01.05	Mezzi operativi e strumentali	47.257	145.636	145.665	145.665
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI		96.798	117.085	117.445	117.445
07.01.01.00	FUNZIONAMENTO	96.798	117.085	117.445	117.445
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI		968.404	2.547.071	1.462.424	1.462.424
SEGRETARIATO GENERALE		19.022	29.117	29.208	29.208
02.01.01.00	FUNZIONAMENTO	19.022	29.117	29.208	29.208
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		62.792	181.571	182.132	182.132
03.01.01.00	FUNZIONAMENTO	62.792	116.547	116.907	116.907
03.01.05.04	Fondo di riserva consumi intermedi	0	65.024	65.225	65.225
SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE		82.740	21.907	21.975	21.975

		ACCANTONAMENTO	RIDUZIONE		
		2006	2007	2008	2009
04.01.01.00	FUNZIONAMENTO	82.740	21.907	21.975	21.975
	PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO	147.618	324.894	325.896	325.896
05.01.01.00	FUNZIONAMENTO	82.071	120.327	120.698	120.698
05.01.02.01	Controllo emissioni radioelettriche	65.547	204.567	205.198	205.198
	REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE	12.212	22.947	23.018	23.018
06.01.01.00	FUNZIONAMENTO	12.212	22.947	23.018	23.018
	ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	269.602	1.273.415	184.840	184.840
07.01.01.00	FUNZIONAMENTO	139.444	184.272	184.840	184.840
07.02.03.04	Fondazione Ugo Bordoni	0	980.229	0	0
07.02.03.06	Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	130.158	108.914	0	0
	GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI ED INFORMATIVE	374.419	693.219	695.356	695.356
08.01.01.00	FUNZIONAMENTO	374.419	693.219	695.356	695.356
MINISTERO DELLA DIFESA		445.990.783	412.882.174	414.095.881	414.095.881
	BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	713.326	656.255	658.279	658.279
02.01.01.01	Spese generali di funzionamento di bilancio e affari finanziari	87.721	44.810	44.949	44.949
02.01.01.02	Spese generali di funzionamento di onoranze ai caduti in guerra	625.605	611.445	613.330	613.330
	SEGRETARIATO GENERALE	195.475.479	178.418.637	178.968.828	178.968.828
03.01.01.01	Spese generali di funzionamento	40.345.484	39.696.419	39.818.832	39.818.832
03.01.01.02	Assistenza e benessere del personale	49.084	58.933	59.115	59.115

		ACCANTONAMENTO	RIDUZIONE		
		2006	2007	2008	2009
03.01.01.03	Leva, formazione e addestramento	6.847.278	6.494.653	6.514.679	6.514.679
03.01.01.04	Mezzi operativi e strumentali	125.048.377	100.790.000	101.100.808	101.100.808
03.01.01.05	Ammodernamento e rinnovamento	23.183.292	20.400.120	20.463.027	20.463.027
03.01.02.06	Interventi diversi	1.964	10.978.512	11.012.368	11.012.368
ESERCITO ITALIANO		104.815.618	72.664.855	72.888.928	72.888.928
04.01.01.01	Spese generali di funzionamento	16.440.317	15.756.086	15.804.670	15.804.670
04.01.01.02	Assistenza e benessere del personale	651.781	837.830	840.413	840.413
04.01.01.03	Formazione e addestramento	9.708.422	11.085.894	11.120.080	11.120.080
04.01.01.04	Mezzi operativi e strumentali	77.547.395	44.528.735	44.666.047	44.666.047
04.01.01.05	Ammodernamento e rinnovamento	467.703	456.310	457.717	457.717
MARINA MILITARE		52.402.938	48.618.258	48.768.178	48.768.178
05.01.01.01	Spese generali di funzionamento	12.866.353	9.863.277	9.893.691	9.893.691
05.01.01.02	Mezzi operativi e strumentali	31.592.298	32.058.604	32.157.460	32.157.460
05.01.01.03	Formazione e addestramento	6.763.224	5.544.194	5.561.290	5.561.290
05.01.01.05	Assistenza e benessere del personale	222.270	216.748	217.416	217.416
05.01.01.07	Ammodernamento e rinnovamento	958.792	935.437	938.320	938.320
AERONAUTICA MILITARE		72.281.577	91.875.806	92.159.111	92.159.111
06.01.01.01	Spese generali di funzionamento	7.828.540	11.788.290	11.824.640	11.824.640
06.01.01.02	Assistenza e benessere del personale	120.639	95.825	96.121	96.121

		ACCANTONAMENTO	RIDUZIONE		
		2006	2007	2008	2009
06.01.01.03	Formazione e addestramento	17.508.320	12.991.187	13.031.243	13.031.243
06.01.01.04	Mezzi operativi e strumentali	43.894.211	62.822.925	63.016.646	63.016.646
06.01.01.05	Ammodernamento e rinnovamento	233.852	228.155	228.859	228.859
06.01.02.01	Assistenza al volo civile	2.696.015	3.949.424	3.961.603	3.961.603
ARMA DEI CARABINIERI		20.301.845	20.648.362	20.652.557	20.652.557
07.01.01.01	Spese generali di funzionamento	11.049.196	11.369.462	11.371.772	11.371.772
07.01.01.02	Assistenza e benessere del personale	347.676	241.667	241.716	241.716
07.01.01.03	Mezzi operativi e strumentali	6.882.714	5.777.944	5.779.118	5.779.118
07.01.01.04	Leva, formazione e addestramento	1.466.266	2.210.056	2.210.505	2.210.505
07.01.01.05	Ammodernamento e rinnovamento	555.992	1.049.233	1.049.446	1.049.446
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI		2.764.428	5.895.254	5.912.050	5.912.050
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI		51.720	27.739	27.581	27.581
02.01.01.00	FUNZIONAMENTO	51.720	27.739	27.581	27.581
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO		1.910.366	5.628.064	5.645.042	5.645.042
03.01.01.00	FUNZIONAMENTO	1.851.447	1.223.510	1.226.905	1.226.905
03.01.02.01	Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo	58.919	0	0	0
03.01.05.04	Fondo di riserva consumi intermedi	0	4.404.554	4.418.137	4.418.137
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI		802.342	239.450	239.427	239.427
04.01.01.00	FUNZIONAMENTO	802.342	239.450	239.427	239.427

		ACCANTONAMENTO	RIDUZIONE		
		2006	2007	2008	2009
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI		11.249.162	11.245.408	11.188.389	11.371.686
DIPARTIMENTO PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE		955.325	1.093.786	1.096.290	1.114.620
02.01.01.00	FUNZIONAMENTO	270.659	226.173	226.872	226.872
02.01.05.04	Fondo di riserva consumi intermedi	657.611	845.043	847.648	847.648
02.01.05.05	Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	24.451	20.460	21.770	40.100
02.02.10.04	Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	2.604	2.109	0	0
DIPARTIMENTO PER I BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI		6.621.675	6.862.234	6.806.356	6.894.163
03.01.01.00	FUNZIONAMENTO	6.621.675	6.862.234	6.806.356	6.894.163
DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI		3.474.156	3.086.531	3.082.201	3.158.482
04.01.01.00	FUNZIONAMENTO	3.474.156	3.067.553	3.082.201	3.158.482
04.02.03.04	Patrimonio culturale statale	0	18.978	0	0
DIPARTIMENTO PER LO SPETTACOLO E SPORT		198.006	202.858	203.542	204.421
05.01.01.00	FUNZIONAMENTO	198.006	202.858	203.542	204.421
MINISTERO DELLA SALUTE		5.718.521	11.399.811	11.997.107	18.334.738
QUALITA'		785.017	715.941	728.567	760.468
02.01.01.00	FUNZIONAMENTO	681.022	615.173	628.825	660.725
02.01.02.13	Pronto soccorso porti ed aeroporti	103.996	100.768	99.743	99.743
INNOVAZIONE		4.560.695	3.443.275	3.579.160	3.266.724
03.01.01.00	FUNZIONAMENTO	2.897.356	1.753.728	1.806.352	2.856.751

		ACCANTONAMENTO	RIDUZIONE		
		2006	2007	2008	2009
03.01.02.13	Informazione e prevenzione	160.153	156.252	156.734	156.734
03.01.05.07	Fondo di riserva consumi intermedi	0	252.461	253.239	253.239
03.01.05.08	Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	1.503.185	1.280.835	1.362.835	0
PREVENZIONE E COMUNICAZIONE		372.809	1.000.481	1.049.771	2.077.669
04.01.01.00	FUNZIONAMENTO	372.809	706.437	736.902	1.366.197
04.01.02.05	Interventi diversi	0	294.044	312.869	711.471
DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTARE		0	6.240.114	6.639.609	12.229.878
05.01.02.04	Interventi diversi	0	6.240.114	6.639.609	12.229.878
	TOTALE	680.086.950	790.022.006	790.005.575	790.011.101

06G0242

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 8 giugno 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Laguna Silva Silvia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di consulente del lavoro.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Laguna Silva Silvia, nata il 19 marzo 1962 a Callao (Perù), cittadina peruviana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Licenciada en Administracion» conseguito in Perù, come attestato dal «Colegio de Licenciados en Administracion del Perù» di Lima (Perù), cui la richiedente risulta iscritta dal 20 maggio 1997, ai fini dell'accesso all'albo dei «consulenti del lavoro» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico «Bachiller en Ciencias Administrativas» presso l'«Universidad Inca Garcilaso de la Vega» di Lima (Perù) in data 27 agosto 1992 ed il titolo accademico di «Licenciada en Administraciòn» presso la medesima Università in data 9 luglio 1996;

Preso atto della nota del «Colegio de Licenciados en Administracion del Perù» di Lima (Perù) datata 8 novembre 2005 in cui vengono precisate le specifiche competenze del «Licenciado en Administraciòn»;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 maggio 2006;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «consulente del lavoro» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, rilasciato dalla Questura di Roma in data 22 luglio 2003, rinnovato in data 5 novembre 2004 con validità fino al 5 novembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Laguna Silva Silvia nata il 19 marzo 1962 a Callao (Perù), cittadina peruviana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «consulenti del lavoro» e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento della durata di un anno sulla seguente materia: 1) legislazione del lavoro ed amministrazione.

Roma, 8 giugno 2006

Il direttore generale: PAPA

06A05809

DECRETO 8 giugno 2006.

Riconoscimento, al sig. Chemello Luiz Artico, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere sezione A - settore industriale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato e successive modifiche, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Chemello Luiz Artico, nato il 15 gennaio 1965 a Caxias do Sul (Brasile), cittadino italo-brasiliano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale quinquennale di «Engenheiro Mecanico» conseguito in data 24 gennaio 1992 presso la «Universidade do Caxias do Sul» (Brasile), ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale ed esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che il richiedente risulta essere iscritto al «Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul - CREA-RS» dal 4 aprile 1997;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «ingegnere - settore industriale» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'11 aprile 2006 in cui, con il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, è stato espresso parere favorevole per l'iscrizione alla sezione A settore industriale dell'albo professionale con l'applicazione di una misura compensativa consistente in un tirocinio di adattamento della durata di sei mesi in impianti chimici;

Vista l'istanza del sig. Chemello presentata al fine di poter sostenere, quale misura compensativa, una prova attitudinale al posto del prescritto tirocinio di adattamento;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 maggio 2006 in cui, con il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, è stata accolta l'istanza del sig. Chemello stabilendo di applicare quale misura compensativa una prova attitudinale scritta ed orale su impianti chimici e deontologia professionale (solo orale);

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato e successive modifiche;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Chemello Luiz Artico, nato il 15 gennaio 1965 a Caxias do Sul (Brasile), cittadino italo-brasiliano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore industriale e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza della seguente materia: 1) impianti chimici.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 8 giugno 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore industriale.

06A05810

DECRETO 8 giugno 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Fidanza Noemi Graciela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Fidanza Noemi Graciela, nata il 21 dicembre 1970 a Corrientes (Argentina), cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Bioquìmica» conseguito in Argentina in data 13 marzo 1998 e rilasciato in data 11 maggio 1998 dalla «Universidad nacional del nordeste» di Corrientes (Argentina), ai fini dell'accesso all'albo dei «biologi - sezione A» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che la richiedente risulta iscritta al «Colegio de Bioquimicos de la Provincia de Corrientes» dal 2005;

Preso atto che la sig.ra Fidanza documenta lo svolgimento di attività di docenza ed attività di collaborazione professionale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 28 febbraio 2006;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 24 febbraio 2006;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «biologo - sezione A» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata dalla questura di Lecco a tempo indeterminato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Fidanza Noemi Graciela, nata il 21 dicembre 1970 a Corrientes (Argentina), cittadina argentina, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «biologi» - sezione *A* e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) genetica; 2) legislazione e deontologia professionale italiana.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 8 giugno 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei «biologi» - sezione *A*.

06A05801

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 maggio 2006.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, in favore del Programma «Interreg III C Zona Est» inserito nel Programma d'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006 - Sezione interregionale, per l'annualità 2005. (Decreto n. 7/2006).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le Amministrazioni competenti, la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti CE n. 1260/1999 del Consiglio dell'Unione europea e n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti, rispettivamente, le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2004) n. 226/02 del 2 settembre 2004, che sostituisce la precedente comunicazione C(2000) n. 1101 del 28 aprile 2000, diretta agli Stati membri, concernente gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria Interreg III e che al punto n. 6, secondo comma, stabilisce che la predetta Iniziativa comunitaria è articolata nelle Sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2001) n. 1188 del 7 maggio 2001 «Cooperazione interregionale» diretta agli Stati membri che illustra le modalità di attuazione delle attività di cooperazione a titolo della sezione C interregionale dell'iniziativa comunitaria Interreg III;

Vista la decisione della Commissione europea C(2000) n. 1223 dell'11 luglio 2000 che stabilisce una ripartizione indicativa fra gli Stati membri degli stanziamenti d'impegno nel quadro dell'iniziativa comunitaria Interreg III per il periodo 2000-2006, attribuendo all'Italia una quota pari a 426 Meuro (a prezzi del 1999);

Vista la delibera CIPE n. 68 del 22 giugno 2000, recante la ripartizione indicativa delle risorse del FESR, relative all'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, tra le Sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale e, all'interno di esse, tra le varie aree di cooperazione;

Viste le note del Ministero dell'economia e delle Finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, n. 046071 e n. 03051 rispettivamente del 27 novembre 2001 e del 31 gennaio 2002 che, in accordo con la Commissione europea, rideterminano i profili finanziari per alcuni programmi Interreg III, fermo restando l'importo complessivo delle risorse già attribuite nella richiamata decisione dell'11 luglio 2000, n. 1223;

Vista la delibera CIPE n. 67 del 22 giugno 2000, concernente la definizione delle aliquote di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi di iniziativa comunitaria Interreg III relativi al periodo 2000-2006 che stabilisce, per la sezione interregionale, una partecipazione del 70 per cento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, mentre la restante quota del 30 per cento sarà assicurata dalle regioni e dalle province autonome e/o dagli altri soggetti pubblici partecipanti al programma;

Vista la decisione della Commissione europea C(2005) n. 5664 del 15 dicembre 2005, che modifica la decisione C(2001) 4773 del 31 dicembre 2001 con la quale è stato approvato il programma «Interreg III C Zona Est», tra la Germania, l'Austria, l'Italia e la Grecia inserito nella Sezione interregionale del Programma d'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006;

Considerato che, relativamente alla quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, si è già provveduto al finanziamento dell'acconto del 7 per cento, nonché al finanziamento delle annualità 2001, 2002, 2003 e 2004 in favore del suddetto programma interregionale;

Considerato, quindi, che occorre provvedere ad assicurare il finanziamento della quota a carico del predetto Fondo di rotazione per l'annualità 2005;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del

tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 12 maggio 2006 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale del Programma operativo «Interreg III C Zona Est» inserito nel Programma d'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, è pari a 758.807,00 euro per l'annualità 2005.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la predetta quota, secondo la normativa vigente, in base alle indicazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualità di Amministrazione responsabile della gestione dei programmi Interreg per la parte italiana. Qualora i beneficiari siano assoggettati al sistema di Tesoreria unica, la relativa quota è accreditata nei rispettivi conti di Tesoreria dello Stato.

3. Il predetto Ministero adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare i finanziamenti comunitari e nazionali ed effettua i controlli di competenza.

4. Le Amministrazioni italiane interessate dal programma, inviano al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.) i dati per le necessarie rilevazioni.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2006

L'ispettore generale capo
AMADORI

Il ragioniere generale dello Stato
CANZIO

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2006
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 100

06A06020

DECRETO 12 maggio 2006.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, in favore del Programma «Interreg III C Zona Sud» inserito nel Programma d'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006 - Sezione interregionale, per l'annualità 2005. (Decreto n. 8/2006).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le Amministrazioni competenti, la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti CE n. 1260/1999 del Consiglio dell'Unione europea e n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti, rispettivamente, le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2004) n. 226/02 del 2 settembre 2004, che sostituisce la precedente comunicazione C(2000) n. 1101 del 28 aprile 2000, diretta agli Stati membri, concernente gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria Interreg III e che al punto n. 6, secondo comma, stabilisce che la predetta iniziativa comunitaria è articolata nelle sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2001) n. 1188 del 7 maggio 2001 «Cooperazione interregionale» diretta agli Stati membri che illustra le modalità di attuazione delle attività di cooperazione a titolo della sezione C interregionale dell'iniziativa comunitaria Interreg III;

Vista la decisione della Commissione europea C(2000) n. 1223 dell'11 luglio 2000 che stabilisce una ripartizione indicativa fra gli Stati membri degli stanziamenti d'impegno nel quadro dell'iniziativa comunitaria Interreg III per il periodo 2000-2006, attribuendo all'Italia una quota pari a 426 Meuro (a prezzi del 1999);

Vista la delibera CIPE n. 68 del 22 giugno 2000, recante la ripartizione indicativa delle risorse del FESR, relative all'iniziativa comunitaria Interreg III

2000-2006, tra le sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale e, all'interno di esse, tra le varie aree di cooperazione;

Viste le note del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, n. 046071 e n. 03051 rispettivamente del 27 novembre 2001 e del 31 gennaio 2002 che, in accordo con la Commissione europea, rideterminano i profili finanziari per alcuni programmi Interreg III, fermo restando l'importo complessivo delle risorse già attribuite nella richiamata decisione dell'11 luglio 2000, n. 1223;

Vista la delibera CIPE n. 67 del 22 giugno 2000, concernente la definizione delle aliquote di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi, di iniziativa comunitaria Interreg III relativi al periodo 2000-2006 che stabilisce per la sezione interregionale, una partecipazione del 70 per cento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, mentre la restante quota del 30 per cento sarà assicurata dalle regioni e dalle province autonome e/o dagli altri soggetti pubblici partecipanti al programma;

Vista la decisione della Commissione europea C(2005) n. 3725 del 30 settembre 2005, che modifica la decisione C(2002) 789/CE del 28 maggio 2002, con la quale è stato approvato il programma «Interreg III C Zona Sud», tra Cipro, la Francia, la Grecia, l'Italia, la Spagna, Malta, il Portogallo e il Regno Unito inserito nella sezione interregionale del programma d'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006;

Considerato che, relativamente alla quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, si è già provveduto al finanziamento dell'acconto del 7 per cento, nonché al finanziamento delle annualità 2001, 2002, 2003 e 2004 in favore del suddetto programma interregionale;

Considerato, quindi, che occorre provvedere ad assicurare il finanziamento della quota a carico del predetto Fondo di rotazione per l'annualità 2005;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 12 maggio 2006 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale del programma operativo «Interreg III C Zona Sud» inserito nel programma d'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, è pari a 3.246.021,00 euro per l'annualità 2005.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la predetta quota, secondo la normativa vigente, in base alle indicazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualità di Amministrazione responsabile della gestione dei programmi Interreg per la parte italiana. Qualora i beneficiari siano assoggettati al sistema di Tesoreria unica, la relativa quota è accreditata nei rispettivi conti di Tesoreria dello Stato.

3. Il predetto Ministero adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare i finanziamenti comunitari e nazionali ed effettua i controlli di competenza.

4. Le Amministrazioni italiane interessate dal programma, inviano al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.) i dati per le necessarie rilevazioni.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2006

L'ispettore generale capo
AMADORI

Il ragioniere generale dello Stato
CANZIO

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2006
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 101

06A06021

DECRETO 12 maggio 2006.

Cofinanziamento nazionale del Programma «ESPON 2006», annualità 2006, a carico del Fondo di rotazione ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183. (Decreto n. 9/2006).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione — d'intesa

con le Amministrazioni competenti — della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000 relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti CE n. 1260/1999 del Consiglio dell'Unione europea e n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2004) n. 226/02 del 2 settembre 2004, che sostituisce la comunicazione C(2000) n. 1101 del 28 aprile 2000, concernente gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria Interreg III e che al punto n. 53 prevede la possibilità di promuovere scambi di esperienze e buone pratiche;

Vista la decisione della Commissione europea C(2002) n. 790 del 3 giugno 2002 di approvazione del programma «ESPON 2006» che prevede un ammontare complessivo di risorse comunitarie pari a 6 Meuro a totale carico del FESR, cui corrisponde una complessiva quota nazionale pubblica, a carico dei quindici Stati membri, di ulteriori 6 Meuro;

Tenuto conto che la delibera CIPE n. 67 del 22 giugno 2000, di definizione delle aliquote di cofinanziamento pubblico nazionale per i programmi di iniziativa comunitaria, stabilisce, per i programmi Interreg a valenza transnazionale, una quota di cofinanziamento pubblico a totale carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987;

Visti i propri decreti n. 48 del 23 dicembre 2002, n. 11 del 29 luglio 2003, n. 16 del 23 luglio 2004 e n. 32 del 28 luglio 2005 relativi al cofinanziamento nazionale del suddetto programma per le annualità 2002, 2003, 2004 e 2005;

Vista la nota n. 380 del 4 maggio 2006 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel richiamare la valenza nazionale del programma, richiede il contributo relativo all'annualità 2006, pari a euro 97.079,64, a totale carico del Fondo di rotazione;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 12 maggio 2006 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 è assegnata la somma di 97.079,64 euro, in favore del programma «ESPON 2006» richiamato in premessa, a titolo della quota nazionale pubblica prevista per l'annualità 2006.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dal presente decreto secondo la normativa vigente, in base alle indicazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2006

L'ispettore generale capo
AMADORI

Il ragioniere generale dello Stato
CANZIO

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2006
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 102

06A06022

DECRETO 12 maggio 2006.

Rideterminazione del cofinanziamento statale a fronte Fesr del PON Sviluppo imprenditoriale locale, di cui al Q.C.S. obiettivo 1, 2000-2006. (Decreto n. 10/2006).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA (I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987, ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione — d'intesa con le Amministrazioni competenti — della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti CE n. 1260/99 del Consiglio e n. 1783/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti, rispettivamente, le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al Fesr;

Visto, in particolare, l'art. 32, paragrafi 3 e 4, del citato Regolamento CE n. 1260/99 in base al quale il totale cumulato dei pagamenti versati a favore di un intervento rappresenta al massimo il 95% della partecipazione dei Fondi all'intervento stesso mentre il pagamento del saldo deve essere eseguito in presenza delle condizioni ivi stabilite;

Vista la delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 139, che prevede, relativamente ai programmi operativi nazionali, che la copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, ovvero di altre leggi di settore;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee in data 15 dicembre 2004, n. 5185, che approva il piano finanziario del Pon Sviluppo imprenditoriale locale così come definito a seguito della riprogrammazione di metà periodo, dalla quale risulta che il cofinanziamento statale a fronte Fesr è pari a 2.181.369.000,00 euro;

Vista la nota n. 976628, del 1° febbraio 2005, con la quale il Ministero delle attività produttive comunicava che la copertura del cofinanziamento statale a fronte Fesr era assicurata, quanto a 8.148.000,00 euro dalla legge n. 448/1998, e che, pertanto, l'onere a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, risultava pari a 2.173.221.000,00 euro;

Vista la nota n. 946365, del 14 dicembre 2005, con la quale il Ministero delle attività produttive richiede un intervento finanziario aggiuntivo a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per un importo di 3.416.000,00 euro, a fronte di una corrispondente riduzione dell'intervento a valere sulla legge n. 448/1998;

Considerato pertanto, che a seguito di tale intervento aggiuntivo il contributo a fronte Fesr del predetto Fondo di rotazione risulta pari ad euro 2.176.637.000,00, mentre quello a carico della legge n. 448/1998, risulta pari ad euro 4.732.000,00;

Visti i propri decreti 28 novembre 2000 relativo all'acconto del 7%, 11 aprile 2003 (n. 6/2003) relativo alle annualità 2000, 2001 e 2002, 11 aprile 2003 (n. 5/2003) relativo all'annualità 2003 e 1° aprile 2005 (n. 13/2005) relativo alle annualità 2004 e 2005, dai quali risulta che le risorse assegnate per il cofinanziamento, a fronte Fesr, del Pon Sviluppo Imprenditoriale Locale, a valere sul Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, ammontano a 2.222.561.822,00 euro e che, pertanto, occorre disimpegnare una quota pari a 45.924.822,00 euro rideterminando l'assegnazione per l'annualità 2005;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 12 maggio 2006 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Per il Programma Sviluppo imprenditoriale locale 2000/2006, di cui in premessa, è disimpegnata una quota di risorse a fronte Fesr, a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, pari a 45.924.822,00 euro.

2. L'assegnazione a fronte Fesr, a carico del predetto Fondo di rotazione, relativa all'annualità 2005, già fissata in euro 82.443.682,00 dal citato decreto direttoriale 1° aprile 2005, è pertanto, rideterminata in euro 36.518.860,00.

3. Il cofinanziamento statale complessivo a fronte Fesr del suddetto Programma, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, è pari, quindi, a 2.176.637.000,00 euro, così come evidenziato nell'allegata tabella che riporta il piano delle assegnazioni a fronte Fesr, a carico del Fondo di rotazione, per l'intero periodo 2000/2006.

4. Le quote relative ai pagamenti intermedi sono erogate, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in base alle indicazioni fornite dall'autorità di pagamento, fino al raggiungimento del 95 per cento dell'importo complessivo.

5. La quota relativa al saldo, pari al restante 5 per cento dell'importo complessivo è parimenti erogata, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in base alle indicazioni fornite dall'autorità di pagamento.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2006

L'ispettore generale capo
AMADORI

Il ragioniere generale dello Stato
CANZIO

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2006
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 230

ALLEGATO

(Importi in euro)

QUADRO COMUNITARIO DI SOSTEGNO OBIETTIVO 1 - 2000/2006 PON SVILUPPO IMPRENDITORIALE LOCALE								
PIANO DELLE ASSEGNAZIONI A FRONTE FESR A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE EX LEGE N.183/1987								
ANTICIPO 7%	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	TOTALE
133.800.730	606.307.000	605.551.500	605.551.500	42.857.000	146.050.410	36.518.860	-	2.176.637.000

06A06023

DECRETO 12 maggio 2006.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, per il Programma di azioni innovative 2000-2006 nella regione Umbria. (Decreto n. 11/2006).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA (I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/1999 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le amministrazioni competenti, la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti CE n. 1260/99 del Consiglio dell'Unione europea e n. 1783/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;

Vista la comunicazione della Commissione europea «Le regioni nella nuova economia» C(2001) n. 60 del 31 gennaio 2001 diretta agli Stati membri concernente gli orientamenti relativi alle azioni innovative del FESR nel periodo 2000-2006;

Vista la decisione della Commissione europea C(2005) n. 5773 del 19 dicembre 2005 di approvazione di un contributo FESR a favore del programma regionale di azioni innovative da attuarsi nella regione Umbria;

Vista la presa d'atto del CIPE nella seduta del 4 aprile 2001, punto A)10 del relativo ordine del giorno, in cui si autorizza la partecipazione del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 al cofinanziamento dei programmi di azioni innovative FESR 2000/2006 in misura pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica;

Considerato che per il programma di azioni innovative sopracitato è prevista una quota nazionale pubblica pari a euro 2.300.000,00 e che, in base alla indicata presa d'atto del CIPE, 1.610.000,00 euro sono a carico del Fondo di rotazione e 690.000,00 euro a carico della regione;

Considerata, inoltre, la necessità di applicare anche alla quota di cofinanziamento statale le procedure di pagamento previste dall'art. I.4 della convenzione di finanziamento – di cui all'art. 5 della decisione di approvazione del programma – che prevede l'erogazione di un acconto pari al 40 per cento dell'importo complessivo, pagamenti intermedi, nei limiti di un ulteriore 40 per cento, ed un saldo finale;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro

15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 12 maggio 2006 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale del programma di azioni innovative della regione Umbria di cui alla decisione della Commissione europea C(2005) 5773 del 19 dicembre 2005, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, è pari ad euro 1.610.000,00.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote di propria competenza tenendo conto delle modalità di pagamento di cui alla convenzione di finanziamento richiamata in premessa, analogamente a quanto previsto per l'erogazione delle quote comunitarie.

3. La regione interessata adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per l'integrale utilizzo, entro le scadenze previste, delle risorse assegnate ed effettua i controlli di competenza.

4. La regione invia al sistema informativo della ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2006

L'ispettore generale capo
AMADORI

Il ragioniere generale dello Stato
CANZIO

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2006
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 103

06A06024

DECRETO 12 maggio 2006.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, per il Programma di azioni innovative 2000-2006 «VINCI Virtual INnovation and Cooperative Integration» nella regione Toscana. (Decreto n. 12/2006).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le amministrazioni competenti, la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti CE n. 1260/1999 del Consiglio dell'Unione europea e n. 1783/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;

Vista la comunicazione della Commissione europea «Le regioni nella nuova economia» C(2001) n. 60 del 31 gennaio 2001 diretta agli Stati membri concernente gli orientamenti relativi alle azioni innovative del FESR nel periodo 2000-2006;

Vista la decisione della Commissione europea C(2005) 5778 del 19 dicembre 2005 di approvazione di un contributo FESR a favore del programma regionale di azioni innovative «VINCI Virtual INnovation and Cooperative Integration» da attuarsi nella regione Toscana;

Vista la presa d'atto del CIPE nella seduta del 4 aprile 2001, punto A)10 del relativo ordine del giorno, in cui si autorizza la partecipazione del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 al cofinanziamento dei programmi di azioni innovative FESR 2000/2006 in misura pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica;

Considerato che per il programma di azioni innovative sopracitato è prevista una quota nazionale pubblica pari a euro 1.472.000,00 e che, in base alla indicata presa d'atto del CIPE, 1.030.400,00 euro sono a carico del Fondo di rotazione e 441.600,00 euro a carico della Regione;

Considerata, altresì, la necessità di applicare anche alla quota di cofinanziamento statale le procedure di pagamento previste dall'art. 1.4 della convenzione di finanziamento – di cui all'art. 5 della decisione di approvazione del programma – che prevede l'eroga-

zione di un acconto pari al 40 per cento dell'importo complessivo, pagamenti intermedi, nei limiti di un ulteriore 40 per cento, ed un saldo finale;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato — IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 12 maggio 2006 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale del programma di azioni innovative «VINCI» della regione Toscana di cui alla decisione della Commissione europea C(2005) 5778 del 19 dicembre 2005, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, è pari ad euro 1.030.400,00.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote di propria competenza tenendo conto delle modalità di pagamento di cui alla convenzione di finanziamento richiamata in premessa, analogamente a quanto previsto per l'erogazione delle quote comunitarie.

3. La regione interessata adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per l'integrale utilizzo, entro le scadenze previste, delle risorse assegnate ed effettua i controlli di competenza.

4. La regione invia al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2006

L'ispettore generale capo
AMADORI

Il ragioniere generale dello Stato
CANZIO

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2006
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 104

06A06025

DECRETO 12 maggio 2006.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, per il Programma di azioni innovative 2000-2006 «ERIK+» nella regione Toscana. (Decreto n. 13/2006).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/1999 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le amministrazioni competenti, la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti CE n. 1260/99 del Consiglio dell'Unione europea e n. 1783/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;

Vista la comunicazione della Commissione europea «Le regioni nella nuova economia» C(2001) n. 60 del 31 gennaio 2001 diretta agli Stati membri concernente gli orientamenti relativi alle azioni innovative del FESR nel periodo 2000-2006;

Vista la decisione della Commissione europea C(2005) 6072 del 29 dicembre 2005 di approvazione di un contributo FESR a favore del programma regionale di azioni innovative «ERIK+» da attuarsi nella regione Toscana;

Vista la presa d'atto del CIPE nella seduta del 4 aprile 2001, punto A)10 del relativo ordine del giorno, in cui si autorizza la partecipazione del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 al cofinanziarnento dei programmi di azioni innovative FESR 2000/2006 in misura pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica;

Considerato che per il programma di azioni innovative sopracitato è prevista una quota nazionale pubblica, per la sola parte italiana, pari a euro 305.500,00 e che, in base alla indicata presa d'atto del CIPE, 213.850,00 euro sono a carico del Fondo di rotazione e 91.650,00 euro a carico della regione;

Considerata, altresì, la necessità di applicare anche alla quota di cofinanziamento statale le procedure di pagamento previste dall'art. I.4 della convenzione di finanziamento – di cui all'art. 5 della decisione di approvazione del programma – che prevede l'erogazione di un acconto pari al 40 per cento dell'importo complessivo, pagamenti intermedi, nei limiti di un ulteriore 40 per cento, ed un saldo finale;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 12 maggio 2006 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale del programma di azioni innovative «ERIK+» della regione Toscana, di cui alla decisione della Commissione europea C(2005) 6072 del 29 dicembre 2005, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, è pari ad euro 213.850,00.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote di propria competenza tenendo conto delle modalità di pagamento di cui alla convenzione di finanziamento richiamata in premessa, analogamente a quanto previsto per l'erogazione delle quote comunitarie.

3. La regione interessata adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per l'integrale utilizzo, entro le scadenze previste, delle risorse assegnate ed effettua i controlli di competenza.

4. La regione invia al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2006

L'ispettore generale capo
AMADORI

Il ragioniere generale dello Stato
CANZIO

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2006
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 105

06A06026

DECRETO 12 maggio 2006.

Rettifica del decreto direttoriale 16 dicembre 2005, n. 39, concernente «Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, per il Programma di azioni innovative 2000-2006 nella regione Veneto». (Decreto n. 14/2006).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Visto il decreto direttoriale 16 dicembre 2005, n. 39 concernente «Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, per il programma di azioni innovative 2000-2006 nella regione Veneto», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31, del 7 febbraio 2006;

Considerato che nel dispositivo del predetto decreto è stato indicato, per mero errore materiale, l'importo di euro 1.955.000,00 anziché, come esattamente precisato nelle premesse del decreto medesimo, l'importo di euro 1.995.000,00, quale cofinanziamento statale a valere sul Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987;

Ravvisata, pertanto, la necessità di rettificare il decreto direttoriale 16 dicembre 2005, n. 39;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 12 maggio 2006 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Articolo unico

Per i motivi di cui alle premesse, l'importo del cofinanziamento nazionale a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, in favore del programma di azioni innovative per la regione Veneto, assegnato con decreto 16 dicembre 2005, n. 39, è rettificato in euro 1.995.000,00.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2006

L'ispettore generale capo
AMADORI

Il ragioniere generale dello Stato
CANZIO

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2006
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 106

06A06027

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 aprile 2006.

Riparto, per l'anno 2006, del Fondo nazionale per l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Visto l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, istitutivo del Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità;

Visto il comma 4 del medesimo art. 9, istitutivo di una Commissione interministeriale per la gestione del Fondo succitato;

Visto il comma 2, lettera *a)*, del succitato art. 9 che indica i criteri di ripartizione del Fondo ed, in particolare, destina all'Ufficio del consigliere nazionale di parità una quota pari al 30% dell'ammontare complessivo annuale e la restante quota, pari al 70%, alle regioni da suddividersi sulla base di una proposta di riparto elaborata dalla citata Commissione interministeriale;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2005 che assegna per l'anno finanziario 2006 al capitolo 3971 «Fondo per le attività finalizzate a ridefinire e potenziare le funzioni, il regime giuridico e le dotazioni strumentali dei consiglieri di parità» l'ammontare complessivo di 6.149.569,00 euro;

Ritenuto di dover procedere alla ripartizione tra le regioni del 70% delle assegnazioni per l'annualità 2006 pari a 4.304.698,30 euro;

Ritenuto altresì di dover stabilire, ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 4, del già citato decreto legislativo n. 196/2000, per le consigliere ed i consiglieri regionali e provinciali di parità, effettivi e supplenti, ove si tratti di lavoratrici/ori dipendenti oppure di lavoratrici/ori autonomi o liberi professionisti, la misura massima dei permessi non retribuiti o il limite massimo delle ore di attività e l'importo della relativa indennità;

Ritenuto inoltre di dover determinare, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del già citato decreto legislativo n. 196/2000, per la consigliera o il consigliere nazionale di parità, effettiva/o e supplente, ove lavoratrice/ore dipendente, il numero massimo dei permessi non retribuiti e la relativa indennità e, in alternativa, l'importo di un'indennità complessiva in caso di collocamento in aspettativa non retribuita per la durata del mandato, e ove lavoratrice/ore autonomo o libero professionista il numero massimo delle ore di attività e la relativa indennità;

Tenuto conto della proposta di riparto del 70% delle risorse del 2006 tra le regioni, approvata nella riunione del 17 febbraio 2006 dalla Commissione interministeriale, istituita ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 196/2000;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso in data 28 marzo 2006;

Decreta:

Art. 1.

Tenuto conto di quanto in premessa, per quanto riguarda l'esercizio finanziario 2006, l'importo di 4.304.698,30 euro, pari al 70% delle risorse complessive assegnate sul capitolo 3971 con decreto del 29 dicembre 2005 del Ministero dell'economia e delle finanze, è da intendersi ripartito tra le regioni secondo la tabella n. 1 allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Per l'annualità 2006, le risorse saranno da destinarsi in via prioritaria alla copertura delle indennità delle consigliere/i regionali e provinciali.

Art. 2.

Relativamente all'annualità 2006, la misura massima dei permessi non retribuiti e le relative indennità per i/le consiglieri/e di parità lavoratori/trici dipendenti nonché l'indennità ed il numero complessivo delle ore per i consiglieri/e lavoratori/trici autonomi/e o liberi/e professionisti/e sono stabilite come da allegate tabelle n. 2A (consigliere/i nazionali), 2B (consigliere/i regionali) e 2C (consiglieri/e provinciali) che formano parte integrante del presente decreto.

In ogni caso, le indennità previste spettano esclusivamente per le ore di attività effettivamente svolte.

Art. 3.

L'attività di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, condotta con il supporto dell'ISFOL, servirà a definire modalità e finalità di utilizzo delle medesime risorse ed a evidenziare eventuali criticità.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2006

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 54

Tabella n.1

Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità

Proposta ripartizione risorse 2006

Regioni e Prov. Autonome	A	B	C	D	Punteggio	Ripartizione
	Peso					
	0,4	0,2	0,2	0,2		
PIEMONTE	7,48%	7,51%	5,12%	8,58%	7,23%	311.346,68
VALLE D'AOSTA	0,93%	0,21%	0,10%	0,27%	0,49%	21.091,02
LOMBARDIA	10,28%	16,04%	9,95%	19,54%	13,22%	569.057,41
BOLZANO	0,93%	0,77%	0,29%	1,06%	0,80%	34.322,71
TRENTO	0,93%	0,83%	0,48%	1,02%	0,84%	36.196,48
VENETO	6,54%	7,94%	5,60%	9,22%	7,17%	308.665,66
FRIULI VENEZIA GIULIA	3,74%	2,13%	1,26%	2,36%	2,64%	113.785,72
LIGURIA	3,74%	2,89%	2,13%	2,89%	3,08%	132.465,40
EMILIA ROMAGNA	8,41%	7,21%	4,06%	9,13%	7,44%	320.405,16
TOSCANA	9,35%	6,35%	4,73%	7,05%	7,36%	317.025,88
UMBRIA	1,87%	1,50%	1,26%	1,63%	1,62%	69.918,08
MARCHE	3,74%	2,63%	2,03%	3,03%	3,03%	130.524,23
LAZIO	4,67%	9,12%	9,37%	9,70%	7,51%	323.187,90
ABRUZZO	3,74%	2,24%	2,32%	2,12%	2,83%	121.818,81
MOLISE	1,87%	0,56%	0,68%	0,46%	1,09%	46.733,45
CAMPANIA	4,67%	9,54%	15,36%	6,52%	8,15%	350.981,26
PUGLIA	4,67%	6,85%	10,72%	4,54%	6,29%	270.879,03
BASILICATA	1,87%	1,01%	1,45%	0,76%	1,39%	59.932,63
CALABRIA	4,67%	3,39%	4,73%	2,44%	3,98%	171.365,21
SICILIA	8,41%	8,46%	13,72%	5,20%	8,84%	380.531,96
SARDEGNA	7,48%	2,84%	4,64%	2,48%	4,98%	214.463,63
Totale	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	4.304.698,30

(A) Distribuzione percentuale delle amministrazioni provinciali
(B) Distribuzione percentuale della popolazione femminile di 15 anni e oltre (ISTAT - Rilevazione forze lavoro - 2004)
(C) Distribuzione percentuale delle donne in cerca di occupazione (ISTAT - Rilevazione forze lavoro 2004)
(D) Distribuzione percentuale delle donne occupate (ISTAT - Rilevazione forze lavoro 2004)
Il punteggio è ottenuto come combinazione lineare sempilice: [0,4*(A)+0,2*(B)+0,2*(C)+0,2*(D)]

Tabella N. 2 A

Misura dei permessi e importo indennità per l'esercizio delle funzioni
Consigliera/e Nazionale
(ex art. 6, decreto legislativo n. 196/2000)
A carico della quota (30%) del Fondo nazionale riservata all'ufficio del Consigliere nazionale di parità come stabilito dal comma 2, lett. a), art. 9 decreto legislativo 196/2000)

Annualità 2006

MONTE ORE DISPONIBILE (ore consigliera/e effettiva/o + supplente)	**100 ore** (mensili medie)*

LAVORATRICI/TORI DIPENDENTI	N. MASSIMO PERMESSI RETRIBUITI *(ex comma 1, art. 6 D.lgs. 196/2000)*	50 ore mensili medie	Indennità oraria rapportata alle relative retribuzioni	
	N. MASSIMO PERMESSI NON RETRIBUITI E INDENNIZZATI	**50 ore mensili medie**	**€ 35,00 lordi l'ora**	**Indennità aggiuntiva annuale € 11.304,00 lordi (articolo 6, comma 5, d.lgs. 196/00)**
LAVORATRICI/TORI AUTONOME/I E LIBERE/I PROFESSIONISTE/I ISCRITTE/I AD ORDINI O ALBI	N. MASSIMO ORE MENSILI ATTIVITA' INDENNIZZABILE	100 ore mensili medie	Indennità oraria rapportata alle rispettive tariffe degli ordini o albi di appartenenza.	
LAVORATRICI/TORI AUTONOME/I E LIBERE/I PROFESSIONISTE/I NON ISCRITTIE/I AD ORDINI O ALBI	N. MASSIMO ORE MENSILI ATTIVITA' INDENNIZZABILE	100 ore mensili medie	€ 35,00 lordi l'ora	

* Il "monte ore disponibile" è indicativo, da considerare come numero massimo di ore utilizzabili il cui effettivo utilizzo deve essere calcolato in funzione della sostenibilità economica e quindi condizionato ad una attenta verifica della disponibilità delle risorse.

ASPETTATIVA NON RETRIBUITA LAVORATRICI/TORI DIPENDENTI	INDENNITA' COMPLESSIVA *(ex comma 5, art. 6 D.lgs. 196/2000)*	RISTORO RETRIBUZIONE PERDUTA "al lordo delle ritenute previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore"	Da definire in relazione alla retribuzione del dipendente
		COMPENSO ANNUALE ATTIVITA' SVOLTA	€ 17.520,00 lordi

Tabella N. 2 B

Misura dei permessi e importo indennità per l'esercizio delle funzioni
Consigliera/e Regionale

(ex art. 6, decreto legislativo n. 196/2000)
A carico del 70% del Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità (ex comma 2, lett.b), art. 9 decreto legislativo 196/2000)

Annualità 2006

MONTE ORE DISPONIBILE (ore consigliera/e effettiva/o + supplente)	**100 ore (mensili medie) ***

LAVORATRICI/TORI DIPENDENTI	N. MASSIMO PERMESSI RETRIBUITI *(ex comma 1, art. 6 decreto legislative 196/2000)*	50 ore mensili medie	Indennità oraria rapportata alle relative retribuzioni[1].
	N. MASSIMO PERMESSI NON RETRIBUITI E INDENNIZZATI	**50 ore mensili medie**	**€ 35,00 lordi l'ora**
LAVORATRICI/TORI AUTONOME/I E LIBERE/I PROFESSIONISTE/I ISCRITTE/I AD ORDINI O ALBI	**N. MASSIMO ORE MENSILI ATTIVITA' INDENNIZZABILE**	**100 ore mensili medie**	**Indennità oraria rapportata alle rispettive tariffe degli ordini o albi di appartenenza.**
LAVORATRICI/TORI AUTONOME/I E LIBERE/I PROFESSIONISTE/I NON ISCRITTE/I AD ORDINI O ALBI	**N. MASSIMO ORE MENSILI ATTIVITA' INDENNIZZABILE**	**100 ore mensili medie**	**€ 35,00 lordi l'ora**

* Il "monte ore disponibile" è indicativo, da considerare come numero massimo di ore utilizzabili il cui effettivo utilizzo deve essere calcolato in funzione della sostenibilità economica e quindi condizionato ad una attenta verifica della disponibilità delle risorse. Si precisa inoltre che la/il consigliera/e regionale effettiva/o e la/il consigliera/e regionale supplente attingono al medesimo monte ore ed entro il limite indicato dallo stesso.

[1] L'onere per le assenze dal lavoro delle consigliere e dei consiglieri regionali di parità, lavoratrici/tori dipendenti da privati o da amministrazioni pubbliche, è a carico dell'ente regionale. A tal fine si impegnano risorse provenienti dal Fondo di cui all'art. 9 del d. lgs. 196/00. L'ente regionale, su richiesta, è tenuto a rimborsare al datore di lavoro quanto corrisposto per le ore di effettiva assenza.

Tabella N. 2 C

Misura dei permessi e importo indennità per l'esercizio delle funzioni
Consigliera/e Provinciale

(ex art. 6, decreto legislativo n. 196/2000)
A valere sul 70% del Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità (ex comma 3, lett b), art. 9 decreto legislativo 196/2000)

Annualità 2006

MONTE ORE DISPONIBILE (ore consigliera/e effettiva/o + supplente)	**60 ore (mensili medie) ***

LAVORATRICI/TORI DIPENDENTI	N. MASSIMO PERMESSI RETRIBUITI (ex comma 1, art. 6 decreto legislativo 196/2000)	30 ore mensili medie	Indennità oraria rapportata alle relative retribuzioni. [1]
	N. MASSIMO PERMESSI NON RETRIBUITI E INDENNIZZATI	**30 ore mensili medie**	**€ 35,00 lordi l'ora**
LAVORATRICI/TORI AUTONOME/I E LIBERE/I PROFESSIONISTE/I ISRITTE/ AD ORDINI O ALBI	**N. MASSIMO ORE MENSILI ATTIVITA' INDENNIZZABILE**	**60 ore mensili medie**	**Indennità oraria rapportata alle rispettive tariffe degli ordini o albi di appartenenza.**
LAVORATRICI/TORI AUTONOME/I E LIBERE/I PROFESSIONISTE/I NON ISCRITTE/I ADORIDNI O ALBI	**N. MASSIMO ORE MENSILI ATTIVITA' INDENNIZZABILE**	**60 ore mensili medie**	**€ 35,00 lordi l'ora**

* Il "monte ore disponibile" è indicativo, da considerare come numero massimo di ore utilizzabili il cui effettivo utilizzo deve essere calcolato in funzione della sostenibilità economica e quindi condizionato ad una attenta verifica della disponibilità delle risorse. Si precisa inoltre che la/il consigliera/e provinciale effettiva/o e la/il consigliera/e provinciale supplente attingono al medesimo monte ore ed entro il limite indicato dallo stesso.

[1] L'onere per le assenze dal lavoro delle consigliere e dei consiglieri provinciali di parità, lavoratrici/tori dipendenti da privati o da amministrazioni pubbliche, è a carico dell'ente provinciale. A tal fine si impegnano risorse provenienti dal Fondo di cui all'art. 9 del d. lgs. 196/00. L'ente provinciale, su richiesta, è tenuto a rimborsare al datore di lavoro quanto corrisposto per le ore di effettiva assenza.

06A06059

DECRETO 7 giugno 2006.

Tariffe minime per le operazioni di facchinaggio da valere in provincia di Cremona per gli anni 2006-2007.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CREMONA

Visto l'art. 3, decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, con il quale vengono soppresse le Commissioni provinciali disciplina lavori di facchinaggio di cui all'art. 3, legge n. 407/1955;

Visto l'art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che prevede le attribuzioni alle direzioni provinciali del lavoro (ex uffici provinciali del lavoro) delle funzioni amministrative in materia di determinazione di tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, in precedenza esercitate dalle predette commissioni provinciali;

Vista la lettera circolare 25157/70 - doc. del 2 febbraio 1995 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale rapporti lavoro - Divisione V;

Sentito congiuntamente le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, della cooperazione e dei lavoratori di categoria, aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative, nella riunione tenutasi presso la direzione provinciale lavoro di Cremona il giorno 5 maggio 2006;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio da valere in provincia di Cremona per gli anni 2006-2007, che in allegato costituiscono parte integrante del presente atto, vengono rideterminate con una percentuale di incremento del 5% sugli importi delle tariffe scadute il 31 dicembre 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cremona, 7 giugno 2006

Il dirigente: FILOSA

ALLEGATO

TARIFFE MINIME PER LE OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO DA APPLICARE IN PROVINCIA DI CREMONA

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 2006 le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nel territorio della provincia di Cremona, ai sensi dell'art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, sono stabilite come segue:

Art. 2.

Tariffe a quintali e/o a capo (carico o scarico) per la movimentazione di merci e/o bestiame svolta con i mezzi dei facchini o dei loro organismi associativi.

Qualora le suddette operazioni vengano effettuate con mezzi del committente le tariffe saranno decurtate del 10%.

a) Cereali e derivati - Concimi e mangimi

Cereali, sfarinati in genere, sementi in genere in sacco	€ 0,68	il q.le
Concimi e mangimi in sacchi	€ 0,68	il q.le
Farine da pane e pasta, comprensiva di distivaggio, percorrenza fino a m. 15 e relativo stivaggio	€ 0,97	il q.le

b) Ferri e metalli

Macchine	€ 1,05	il q.le
Rottami di ferro trafilati e lamiere in genere	€ 0,80	il q.le

c) Generi alimentari

Burro e olio	€ 0,89	il q.le
Zucchero	€ 0,70	il q.le
Formaggi in genere	€ 0,79	il q.le
Cagliata	€ 1,16	il q.le
Frutta e verdura	€ 0,70	il q.le

d) Legnami da opera e da costruzione

Tavole, tondelli, travetti, travi e tronchi fino a 2 q.li	€ 0,89	il q.le
Travi e tronchi oltre i 2 quintali	€ 1,16	il q.le
Carico di tronchi e cimali in zone boschive o ripe	€ 2,96	il q.le
Nel caso di scarico e ricarico della suddetta merce	€ 0,89	il q.le

f) Materiale da costruzione

Laterizi e piastrelle in genere	€ 0,97	il q.le
Marmi in blocco e piastre lavorate	€ 1,05	il q.le
Materiale eternit o per rivestimento	€ 0,98	il q.le

b) Saponi - grassi - detersivi

Grasso e sapone	€ 0,98	il q.le
Detersivi	€ 1,05	il q.le

h) Generi vari di monopolio

Tabacchi in cartoni, sale in cartoni	€ 1,24	il q.le
Sale in sacchi	€ 0,89	il q.le

i) Operazioni varie

Movimento merci all'interno dei magazzini: per ogni operazione effettuata	€ 0,46	il q.le

I) Bovini - equini - puledri - suini

Operazioni di carico/scarico di bovini ed equini:

al capo	€ 5,01
carico	€ 2,91
scarico	€ 2,10

Operazioni di carico/scarico di puledri e suini:

al capo	€ 3,05
carico	€ 1,53
scarico	€ 1,52

Per il carico e lo scarico oltre i 40 m. dal punto delle operazioni, si applicherà sulla tariffa base una maggiorazione del 20% paria a:

Carico bovini ed equini	€ 0,59
Scarico bovini ed equini	€ 0,42
Carico vitelli, puledri e suini	€ 0,31
Scarico vitelli, puledri e suini	€ 0,31

Art. 3.

Facchinaggio paga oraria

A) Per tutte le operazioni di facchinaggio non menzionate nell'art. 2 del presente tariffario	€ 18,44
A_1) Attività preliminari e complementari al facchinaggio che si elencano a carattere esemplificativo: in sacco, legatura, accatastamento, disaccatastamento, pressatura, imballaggio, incelofanatura più sottovuoto, preparazione cartoni per confezioni, deposito colli e bagagli, scuoiatura	€ 18,44
B) Movimentazione e operazioni di trasloco per la movimentazione dei mobili e arredi in ambito di abitazioni private, uffici pubblici e privati, relativi ad attività di trasloco, la paga oraria ammonta a	€ 21,24

Nel caso in cui le operazioni di facchinaggio, di cui al presente articolo, vengano effettuate con mezzi del committente le relative tariffe ammontano specificatamente a:

operazioni di cui alla lettera A)	€ 16,59
operazioni di cui alla lettera A_1)	€ 16,59
operazioni di cui alla lettera B)	€ 19,13

Art. 4.

Maggiorazione tariffe

a) lavoro notturno 45%

b) lavoro festivo 50%

Art. 5.

Lavori in particolare condizioni disagiate.

Le tariffe, per tutte le operazioni di facchinaggio che si svolgono in particolari condizioni di disagio ambientale o climatico (pioggia, neve, ambienti ad elevate temperature o ambienti frigoriferi, polveri, esalazioni, ecc.) debbono essere maggiorate del 17%.

Art. 6.

Decorrenza e durata

Il presente tariffario avrà validità e durata per gli anni 2006 - 2007.

06A05812

DECRETO 8 giugno 2006.

Commissione d'accertamento e verifica, ai fini del controllo dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale, articolo 15, legge 2 agosto 1990, n. 223.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BIELLA

Visto l'art. 15 della legge 2 agosto 1990, n. 233, che prevede la costituzione, presso la Direzione provinciale del lavoro, di una commissione d'accertamento e verifica ai fini del controllo dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 32 del 25 febbraio 1991;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 608/1994, novellato, in materia di riduzione del numero dei componenti;

Visto il proprio decreto n. 14 del 3 dicembre 2001 che costituisce la commissione provinciale di cui all'art. 15 della legge n. 233/1990 presso la Direzione provinciale del lavoro di Biella;

Viste le designazioni effettuate dalle sedi provinciali dell'I.N.P.S. e dell'INAIL;

Decreta:

La commissione provinciale di cui all'art. 15 della legge 2 agosto 1990, n. 233, per la durata di un triennio, è così composta:

presidente: dott. Luigi Corrente - Direttore direzione provinciale del lavoro;

presidente supplente: dott.ssa Giustina Mannoni - Direzione provinciale del lavoro;

membro effettivo: dott. Salvatore Torre - Direttore sede provinciale I.N.P.S.;

membro supplente: dott. Ottavio Vanoli - I.N.P.S.;

membro effettivo: sig.ra Manca Cerrone - I.N.A.I.L.;

membro supplente: sig.ra Margherita Strona - INAIL.

Le funzioni di segretario saranno svolte dalla sig.ra Francesca Romano.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Biella, 8 giugno 2006

Il direttore provinciale: CORRENTE

06A05811

DECRETO 9 giugno 2006.

Ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Como.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COMO

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, riguardante le procedure e i criteri di costituzione dei comitati provinciali I.N.P.S.;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e previdenza sociale n. 31/89 del 14 aprile 1989 con la quale sono state impartite direttive per la composizione dei comitati provinciali I.N.P.S.;

Vista la nota ministeriale n. 16882 del 26 giugno 1990;

Vista la nota Ministeriale n. 67313 del 9 maggio 1996 - Serv. Centr. ULMO;

Ravvisata la necessità di ricostituire il Comitato provinciale I.N.P.S. di Como, rinnovato con decreto D.P.L. n. 9 del 3 aprile 2002 e scaduto il giorno 2 aprile 2006;

Ravvisata l'urgenza di ricostituzione del predetto Comitato per la scadenza dei termini di proroga di quarantacinque giorni, ai sensi della legge n. 444 del 15 luglio 1994;

Considerato che sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali a carattere nazionale:

CGIL - Confederazione generale italiana del lavoro;

CISL - Confederazione italiana sindacati lavoratori;

UIL - Unione italiana del lavoro;

UGL - Unione generale del lavoro;

CIDA - Confederazione italiana dirigenti d'azienda;

Confindustria;

Confederazione italiana delle piccole e medie industrie - API;

Associazione nazionale costruttori edili - ANCE;

Confederazione generale italiana dell'artigianato - CGA;

Confederazione nazionale dell'artigianato - CNA;

Confederazione generale italiana del commercio e del turismo;

Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche - Confesercenti;

Confederazione generale dell'agricoltura italiana - Confagricoltura;

Confederazione italiana agricoltori (già Confcoltivatori);

Confederazione nazionale coltivatori diretti (CNCD).

Visto il decreto Presidente regione Lombardia n. 020955 del 1° dicembre 2003 sulla rappresentatività;

Attesa l'esigenza che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali occorre individuare i seguenti criteri di valutazione:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formulazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

Considerato che per quanto attiene ai rappresentanti dei datori di lavoro il criterio di rappresentatività deve essere individuato in ogni specifico settore economico che si esprime attraverso interessi collettivi diversi, nella specialità, nella qualità e nella rilevanza degli stessi;

Considerato che, dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni, risultano più rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

per i lavoratori dipendenti:

CISL - Confederazione italiana sindacati lavoratori;

CGIL - Confederazione generale italiana del lavoro;

UIL - Unione italiana del lavoro;

UGL - Unione generale del lavoro;

CIDA - Confederazione italiana dirigenti d'azienda;

per i datori di lavoro:

Unione industriali;

Associazione piccole e medie industrie;

Collegio imprese edili ed affini;

per i lavoratori autonomi:

Confartigianato imprese - APA;

Unione provinciale commercio e turismo - UPCTS;

Federazione coltivatori diretti.

Viste le comunicazioni di designazione dei propri rappresentanti effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali;

Decreta:

Il comitato provinciale I.N.P.S. di Como è ricostituito come segue:

Rappresentanti dei lavoratori dipendenti:

1) sig. Frezza Senatro - CISL;
2) sig. Merlo Leopoldo - CISL;
3) sig. Napoli Alfredo - CISL;
4) sig. Piccinelli Mario - CISL;
5) sig. Quadroni Renato - CGIL;
6) sig. Gaffuri Giampietro - CGIL;
7) sig. Tarabbia Anna Maria - CGIL;
8) sig.ra Caporicci Claudio - CGIL;

9) sig. Vecchietti Salvatore - UIL;
10) Andriolo Guido - UGL;
11) Rossi dott. Valerio - CIDA.

Rappresentanti dei datori di lavoro:

1) dott. Giuseppe Bajardi - Unione industriali;
2) sig. Donato Cappelletti - API;
3) dott. Daniela Colmano - Collegio imprese edili.

Rappresentanti dei lavoratori autonomi:

1) sig. Silvano Marelli - APA;
2) prof. Giorgio Ettore Saoncella - UPCTS;
3) P.a. Gian Battista Fogliani - C.D. La Spiga.

Il direttore della Direzione provinciale del lavoro di Como;

Il direttore della Ragioneria provinciale dello Stato di Como;

Il direttore della Sede provinciale dell'I.N.P.S. di Como.

Il suddetto comitato, a norma dell'art. 1, decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, ha durata di quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Como, 9 giugno 2006

Il direttore provinciale: CAMPI

06A05805

DECRETO 9 giugno 2006.

Ricostituzione della commissione speciale per il contenzioso in materia di prestazioni per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, presso la sede INPS di Como.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COMO

Visto l'art. 44 e 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il proprio decreto n. 4 del 9 giugno 2006 di ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Como;

Visti i dati in possesso dell'ufficio sulle organizzazioni dei lavoratori autonomi coltivatori diretti - mezzadri e coloni della provincia di Como e stabilito il grado della loro rappresentatività e del loro interesse alle funzioni dell'I.N.P.S. in relazione al potere di decisione ai ricorsi ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Considerata la necessità di ricostituzione della commissione speciale di cui al n. 3 per il contenzioso di cui alle lettere B) ed F) del n. 1 e dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali operanti in provincia di Como nel settore dei coltivatori diretti - mezzadri e coloni;

Decreta:

La commissione speciale per il contenzioso in materia di prestazioni di cui alle lettere B) ed F) del n. 1 per i coltivatori diretti - mezzadri e coloni di cui al n. 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, presso la sede dell'I.N.P.S. di Como, sarà presieduta dal sig. Fogliani P.a. Gian Battista, componente del comitato provinciale I.N.P.S. di cui al decreto n. 4/2006 e sarà composta dai membri di cui ai numeri 4, 5, 6 del capoverso dell'art. 44 della legge n. 88/1989:

Il direttore della Direzione provinciale del lavoro di Como;

Il direttore della Ragioneria provinciale dello Stato di Como;

Il direttore della Sede provinciale deII'I.N.P.S. di Como,

e dai seguenti rappresentanti di categoria:

1) dott. Giuseppe Naimo - Fed. coldiretti;

2) dott. Enrico Ferrario - Confed. italiana agricoltori;

3) sig. Luisella Franzini - Confed. italiana agricoltori;

4) dott. Cosimo Prototipo - Unione interprovinciale agricoltori.

La suddetta commissione, come per il Comitato INPS, ha durata di quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Como, 9 giugno 2006

Il direttore provinciale: CAMPI

06A05806

DECRETO 9 giugno 2006.

Ricostituzione della commissione speciale per il contenzioso in materia di prestazioni per gli artigiani, presso la sede INPS di Como.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COMO

Visti gli articoli 44 e 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il proprio decreto n. 4 del 9 giugno 2006 di ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Como;

Visti i dati in possesso dell'ufficio sulle organizzazioni dei lavoratori autonomi dell'artigianato della provincia di Como e stabilito il grado della loro rappresentatività e del loro interesse alle funzioni dell'I.N.P.S. in relazione al potere di decisione ai ricorsi ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Considerata la necessità di ricostituzione della commissione speciale di cui al n. 3 per il contenzioso di cui alle lettere B) ed F) del n. 1 e dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali operanti in provincia di Como nel settore dell'artigianato;

Decreta:

La commissione speciale per il contenzioso in materia di prestazioni di cui alle lettere B) ed F) del n. 1 per gli artigiani di cui al n. 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, presso la sede dell'I.N.P.S. di Como, sarà presieduta dal sig. Silvano Marelli, componente del comitato provinciale I.N.P.S. di cui al decreto n. 4/2006 e sarà composta dai membri di cui ai numeri 4, 5, 6 del capoverso dell'art. 44 della legge n. 88/1989:

il direttore della Direzione provinciale del lavoro di Como;

il direttore della Ragioneria provinciale dello Stato di Como;

il direttore della Sede provinciale dell'I.N.P.S. di Como, e dai seguenti rappresentanti di categoria:

1) sig. Giuseppe Contino - APA Confartigianato imprese;

2) sig. Alberto Caramel - APA Confartigianato imprese;

3) sig. Patrizia Bernasconi - Confederazione nazionale artigianato;

4) sig. Antonio Recagni - Confederazione nazionale artigianato.

La suddetta commissione, come per il Comitato INPS, ha durata di quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Como, 9 giugno 2006

Il direttore provinciale: CAMPI

06A05807

DECRETO 13 giugno 2006.

Ricostituzione della commissione speciale per il contenzioso in materia di prestazioni per gli esercenti delle attività commerciali, presso la sede INPS di Como.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COMO

Visti gli articoli 44 e 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il proprio decreto n. 4 del 9 giugno 2006 di ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Como;

Visti i dati in possesso dell'ufficio sulle organizzazioni dei lavoratori autonomi del commercio della provincia di Como e stabilito il grado della loro rappresentatività e del loro interesse alle funzioni dell'I.N.P.S. in relazione al potere di decisione ai ricorsi ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Considerata la necessità di ricostituzione della commissione speciale di cui al n. 3 per il contenzioso di cui alle lettere B) ed F) del n. 1 e dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali operanti in provincia di Como nel settore del commercio;

Decreta:

La commissione speciale per il contenzioso in materia di prestazioni di cui alle lettere B) ed F) del n. 1 per gli esercenti delle attività commerciali di cui al n. 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, presso la sede dell'I.N.P.S. di Como, sarà presieduta dal prof. Saoncella prof. Giorgio Ettore, componente del comitato provinciale I.N.P.S. di cui al decreto n. 4/2006 e sarà composta dai membri di cui ai numeri 4, 5, 6 del capoverso dell'art. 44 della legge n. 88/1989:

il direttore della Direzione provinciale del lavoro di Como;

il direttore della Ragioneria provinciale dello Stato di Como;

il direttore della Sede provinciale deII'I.N.P.S. di Como,

e dai seguenti rappresentanti di categoria:

1) dott. Giovanni Moschioni - UPCTS;

2) sig. Giacomo Venini - UPCTS;

3) sig. Carpani Stefano - Confesercenti;

4) sig. Ferrario Sergio - Confesercenti.

La suddetta commissione, come per il Comitato INPS, ha durata di quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Como, 13 giugno 2006

Il direttore provinciale: CAMPI

06A05808

DECRETO 19 giugno 2006.

Ricostituzione della commissione per l'integrazione dei salari a favore dei lavoratori agricoli, presso la sede INPS di Piacenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PIACENZA

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457, ed in particolare il suo art. 14;

Visto il decreto n. 45/2002 del 29 maggio 2002, con il quale era stata ricostituita la commissione per l'integrazione dei salari a favore dei lavoratori agricoli prevista dall'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Rilevata, pertanto la necessità di procedere alta ricostituzione della commissione stessa;

Esperiti gli atti istruttori finalizzati all'accertamento del grado di rappresentatività a livello provinciale, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni dei datori di lavoro;

Ritenuto di dover confermare, quali più rappresentative nella provincia nello specifico ambito di competenza le medesime organizzazioni già rappresentate, anche a seguito della valutazione e dei dati raccolti per l'istruttoria del rinnovo del Comitato provinciale I.N.P.S. della sede di Piacenza;

Viste le designazioni pervenute da dette organizzazioni, dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dall'I.N.P.S. di Piacenza;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituita presso la sede I.N.P.S. di Piacenza la commissione per l'integrazione dei salari a favore dei lavoratori agricoli prevista dall'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

Art. 2.

La commissione per l'integrazione dei salari a favore dei lavoratori agricoli è così composta:

direttore pro-tempore della direzione provinciale del lavoro di Piacenza, presidente;

supplente: Cremonesi dott.ssa Giacomina.

Rappresentanti dei datori di lavoro:

Bazzini Antonella (Federazione provinciale coltivatori diretti), effettivo – Maffi Maurizio, rispettivo supplente;

Fittavolini rag. Franco (Federazione provinciale coltivatori diretti), effettivo – Milani Anna Maria, rispettivo supplente;

Migliavacca dott. Paolo (Unione provinciale agricoltori), effettivo – Crisci rag. Carlo, rispettivo supplente.

In rappresentanza del Ministero delle politiche agricole e forestali:

Bartemucci dott. Benito, effettivo – Guerrieri dott. Giovanni, rispettivo supplente.

In rappresentanza dell'I.N.P.S.:

Direttore pro-tempore della sede provinciale I.N.P.S., effettivo – dott. Carlo Paiano, rispettivo supplente.

Rappresentanti dei lavoratori:

Scoglio Renzo (FLAI-CGIL), effettivo – Zaga Maria, rispettivo supplente;

Frigatti Roberto (FAI-CISL), effettivo – Stivale Giuseppe, rispettivo supplente;

D'Alba Sergio (UILA), effettivo – Rabuffi Valerio, rispettivo supplente.

Art. 3.

La commissione per l'integrazione dei salari a favore dei lavoratori agricoli come sopra ricostituita durerà in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Piacenza, 19 giugno 2006

Il direttore provinciale reggente: FILOSA

06A06030

DECRETO 19 giugno 2006.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Rovigo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ROVIGO

Visto il D.D. n. 11/2004 del 25 novembre 2004 di ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali e plurime di lavoro di Rovigo, prevista dall'art. 410 del c.p.c. (legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni ed integrazioni);

Vista la nota del 5 giugno2006 con la quale la sig.ra Venturato Lucia, componente supplente della commissione, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico ricoperto;

Vista la nota del 5 giugno 2006 con la quale l'Associazione provinciale commercianti della provincia di Rovigo ha designato quale proprio rappresentante in seno alla predetta commissione, in sostituzione della rappresentante dimissionaria, il sig. Marzolla Franco quale membro supplente in rappresentanza dei datori di lavoro;

Decreta:

1. Il sig. Marzolla Franco, nato a Rovigo il 19 dicembre 1949, è nominato componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione di Rovigo in sostituzione della sig.ra Venturato Lucia dimissionaria;

2. Il suddetto componente durerà in carica fino al 24 novembre 2008, data di scadenza della Commissione.

Il presente decreto, a norma dell'art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000 verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rovigo, 19 giugno 2006

Il direttore provinciale: BORTOLAN

06A06031

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 giugno 2006.

Piano di riparto del contingente numerico di tremila unità da ammettere al programma di reimpiego per i lavoratori ultracinquantenni.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1 del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, che prevede al comma 1 un programma sperimentale per il sostegno al reddito finalizzato al reimpiego di 3.000 lavoratori sulla base di accordi sottoscritti tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le organizzazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e le imprese, ove non abbiano cessato l'attività;

Visti i commi 2, 3 e 5 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al capoverso precedente che disciplinano le modalità di svolgimento del programma di reimpiego;

Visto il comma 4 del medesimo art. 1 che prevede:

a) la corresponsione ai lavoratori ammessi al programma per il periodo successivo alla scadenza dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di un sostegno al reddito nella misura dell'ultima mensilità di mobilità erogata agli interessati fino al perfezionamento dei processi di fuoriuscita dal Programma e comunque non oltre il raggiungimento dei requisiti di cui ai commi da 6 a 9 dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243;

b) l'attribuzione alle imprese degli oneri finanziari derivanti dai costi connessi al sostegno al reddito dei lavoratori, comprensivi della contribuzione figurativa, per i periodi che eccedono la mobilità ordinaria;

c) l'esclusione dall'attribuzione degli oneri finanziari di cui al punto 2) delle imprese sottoposte alle procedure concorsuali di cui all'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ed alle procedure di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nonché al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, cui sono riservate 1.300 unità delle complessive 3.000 di cui al programma di reimpiego;

Visto il comma 10 del citato art. 1 che individua la copertura finanziaria relativa agli oneri connessi al sostegno al reddito per i periodi successivi a quelli di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i lavoratori delle imprese di cui all'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ed alle procedure di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nonché al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 3 aprile 2006, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 1° giugno 2006, n. 202, che sposta al 31 maggio 2006 il termine per la stipula degli accordi sottoscritti tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le organizzazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e le imprese, ove non abbiano cessato l'attività, ed al 15 giugno 2006 l'approvazione da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del piano di riparto tra le imprese interessate del contingente numerico delle 3.000 unità;

Visti gli accordi stipulati entro il 31 maggio 2006;

Visti in particolare gli accordi stipulati per le società Progresso in A.S., Hera in A.S., CIR Costruzioni in A.S., Coop Costruttori in A.S., che rientrano tutte *sub* 3, i cui lavoratori destinati al programma di reimpiego risultano dall'accordo medesimo in parte lavoratori edili e pertanto destinatari della disoccupazione speciale;

Considerato che:

la disoccupazione speciale ha la medesima finalità di sostegno al reddito dei lavoratori licenziati, finalità propria dell'indennità di mobilità;

l'art. 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, richiama espressamente ai fini della commisurazione della disoccupazione speciale l'art. 7 della medesima legge che disciplina l'indennità di mobilità;

Ritenuto per le considerazioni svolte al capoverso precedente di dover ammettere al programma di reimpiego anche i lavoratori destinatari della disoccupazione speciale;

Visti gli accordi stipulati per i lavoratori delle società Flextronics, Acentro Ceramica, Dicovisa, Venturini & C, Assitech, Sai Impianti, Nuova Scaini, imprese cessate ma non sottoposte a procedure concorsuali;

Visti gli accordi stipulati per i lavoratori delle società Ali Alluminio e Cartiera San Giovanni, licenziati prima della dichiarazione di fallimento delle imprese;

Considerato che per i lavoratori licenziati dalle imprese di cui ai capoversi precedenti non sussiste la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dalla permanenza dei lavoratori in mobilità, in quanto provenienti da imprese non sottoposte a procedure concorsuali all'atto del licenziamento alle quali, pertanto, non è applicabile l'art. 1, comma 10, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2006, n. 127;

Ritenuto, conseguentemente, di non poter ammettere al programma di reimpiego i lavoratori di cui ai tre capoversi precedenti;

Considerato che gli accordi con le imprese di cui al precedente punto *b)* prevedono un numero complessivo di lavoratori pari a 808 unità a fronte di un contingente numerico disponibile di 1.700 unità;

Considerato, altresì, che gli accordi con gli organi delle procedure *sub c)* o gli accordi per i lavoratori già collocati in mobilità e provenienti da imprese sottoposte a procedure concorsuali prevedono un numero complessivo di lavoratori pari a 2.197 unità a fronte di un contingente numerico disponibile di 1.300 unità;

Ritenuto, pertanto, che al fine di ricondurre il numero dei lavoratori di cui al capoverso precedente nei limiti del contingente numerico di 1.300 unità, si è ritenuto di applicare la percentuale di ammissione al programma nella misura del 59,17 delle singole richieste;

Decreta:

È approvato il seguente piano di riparto del contingente numerico di 3.000 unità da ammettere al programma di reimpiego per i lavoratori ultracinquantenni.

Imprese di cui al punto *b)* delle premesse:

Sielte	50
Industrie Laminazioni Alluminio	60
Portovesme	60
Graftech	6
Infotel	15
Cemet Servizi	10
Ceit	22
Sirti	200
Site	50
Comec	8
Montefibre	133
Legler	164
Nuoro Servizi	30
TOTALE . . .	808

Imprese o lavoratori provenienti da imprese di cui al punto *c)* delle premesse:

Girasole - Cartiera di Arbatax	10
Tecno Facility Management	10
Tecno Safety Sistem	2
Eudosia	3
Tecno Field Service	227
Tecnosistemi	42
Ict System	1
Oli.It	179
Postalmarket G.D.A.	103
Cesame	22
Oricola Tecnoservice	2
Opti.Me.S	4
Lares Tecno	60
Telecom	83
Amec	10
I.A.R. Siltal	118
Hera	2
Il Progresso	1
Cir Costruzioni	16
Coop. Costruttori	214
Ada	23
Nuova Cartiera di Arbatax	24
Cardnet	2
Calze Ros Mary	4
Olcese	98
Platinum	2
Cartificio Ermolli	4
Rimoldi Necchi	32
Al Europe	2
TOTALE . . .	1.300

Art. 2.

L'individuazione dei lavoratori da ammettere al programma di reimpiego è effettuata, nel limite delle unità attribuite nell'art. 1, dalle imprese d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi stipulati ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Nel caso di lavoratori già collocati in mobilità e provenienti da imprese sottoposte a procedure concorsuali l'individuazione è effettuata dalle parti firmatarie degli accordi di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 3 aprile 2006, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 1° giugno 2006, n. 202.

Art. 3.

Successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, le imprese di cui all'art. 1 comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'elenco nominativo dei lavoratori da ammettere al programma di reimpiego. Nel caso dei lavoratori già collocati in mobilità le parti firmatarie degli accordi di cui al citato art. 1, comma 1, provvedono all'invio al medesimo Ministero, dei relativi elenchi debitamente vidimati dalla competente I.N.P.S. territoriale.

Art. 4.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette all'I.N.P.S. nazionale nonché a Italia Lavoro i nominativi dei lavoratori ammessi al programma. Italia Lavoro, sulla base delle determinazioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, promuove specifici tavoli di concertazione, ai quali partecipano le regioni e le province territorialmente interessate e le OO.SS. comparativamente più rappresentative, per l'individuazione delle azioni da sviluppare nel programma, delle modalità di attuazione delle azioni e di partecipazione, degli obiettivi di reimpiego ed ogni altro elemento utile allo svolgimento del programma.

Roma, 19 giugno 2006

Il Ministro: DAMIANO

06A06062

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 giugno 2006.

Proroga del termine finale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni alle attività produttive nelle aree sottoutilizzate, di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per i bandi del 2006 dei settori «industria», «turismo», «commercio» e per le «imprese artigiane».

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in materia di riforma degli incentivi e, in particolare, il comma 1, lettera *a)*, che prevede la concessione di un finanziamento pubblico agevolato di importo pari a un finanziamento bancario ordinario a tasso di mercato;

Visto l'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che istituisce, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a., un apposito fondo rotativo, finalizzato alla concessione alle imprese dei finanziamenti agevolati;

Vista la delibera del CIPE n. 76 del 15 luglio 2005, emanata ai sensi dell'art. 1, comma 356, della predetta legge 30 dicembre 2004, n. 311, che fissa i criteri generali, le condizioni e le modalità di erogazione e di rimborso del finanziamento pubblico agevolato di cui al comma 354 della stessa legge e, in particolare, approva lo schema di convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra la Cassa depositi e prestiti S.p.a. e i soggetti abilitati a svolgere l'istruttoria del finanziamento stesso;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° febbraio 2006, con il quale, in attuazione delle disposizioni dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 35/2005, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dalla legge n. 488/1992;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 2 febbraio 2006 con il quale sono state ripartite percentualmente le risorse finanziarie disponibili per gli interventi della legge n. 488/1992 tra i settori ammissibili e tra la regioni e le province autonome;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, del 23 marzo 2006 con il quale, ai sensi dell'art. 8, comma 10, del decreto interministeriale del 1° febbraio 2006, sono state stabilite le priorità settoriali da applicare per la formazione delle graduatorie multiregionali del solo primo bando del settore «industria» emanato in attuazione del citato decreto;

Viste le circolari esplicative n. 980902 del 23 marzo 2006 e n. 946068 del 7 aprile 2006, con le quali sono state fornite le indicazioni per l'accesso alle agevolazioni ed è stata, tra l'altro, definita la relativa modulistica per la presentazione delle domande;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive del 23 marzo 2006 e del 7 aprile 2006, con i quali i termini iniziali e finali di presentazione delle domande per i bandi da attivare nell'anno sono stati fissati, rispettivamente, al primo e al sessantesimo giorno successivi alla pubblicazione del decreto ministeriale con il quale, ai sensi dell'art. 8, comma 11, lettera *c)*, del citato decreto 1° febbraio 2006, sono approvate le proposte regionali da applicare alle graduatorie dei bandi medesimi;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 15 maggio 2006, con il quale sono state approvate le suddette proposte formulate dalle regioni e province autonome per la formazione delle graduatorie;

Visto che, per effetto dell'avvenuta pubblicazione del citato decreto del 15 maggio 2006, il periodo di sessanta giorni, utile per la presentazione delle domande, scade il 31 luglio 2006;

Considerato che non si è ancora concluso il procedimento per la stipula della convenzione, di cui alla sopracitata delibera CIPE del 15 luglio 2005, tra la Cassa depositi e prestiti S.p.a. e i soggetti abilitati all'istruttoria del finanziamento agevolato e che tale circostanza non consente alle banche che concedono il finanziamento ordinario di stipulare i conseguenti accordi con la stessa Cassa depositi e prestiti S.p.a. per la valutazione dei progetti, né, pertanto, di adottare le singole delibere di finanziamento;

Considerato che le modalità stabilite per la concessione delle agevolazioni della legge n. 488/1992 prevedono l'obbligo per le imprese di allegare alla domanda, pena l'inammissibilità della stessa, la delibera di concessione del finanziamento bancario ordinario e/o delle

società di leasing, in quanto la sussistenza di detto finanziamento costituisce condizione di accesso alle agevolazioni;

Considerato che, in mancanza della convenzione e degli accordi sopra citati, le imprese interessate a presentare le domande di agevolazione sono di fatto impossibilitate ad adempiere agli obblighi prescritti dalla normativa entro la prefissata scadenza del bando e che pertanto appare opportuno disporre una proroga di detto termine;

Considerato che per la fissazione della nuova scadenza occorre tener conto dell'esigenza di concludere il procedimento per la concessione delle agevolazioni entro l'anno in corso, in ottemperanza agli obblighi derivanti dall'autorizzazione del regime di aiuto della legge n. 488/1992 da parte della Commissione dell'U.E. e fermo restando in ogni caso il recepimento, ai fini di detta concessione, delle condizioni che saranno indicate dalla decisione della Commissione stessa in merito alle modifiche introdotte al regime di aiuto dalla sopra citata legge n. 80/2005;

Decreta:

Il termine finale di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni della legge n. 488/1992 per i bandi citati in premessa, è indifferibilmente prorogato al 31 agosto 2006, tenuto conto dell'esigenza di concludere il procedimento per la concessione delle agevolazioni entro l'anno in corso, in adempimento a quanto previsto dall'autorizzazione del regime di aiuto della legge n. 488/1992 da parte della Commissione U.E.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2006

Il Ministro: BERSANI

06A06060

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 2 maggio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Biava Veronique, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SPETTACOLO DAL VIVO E LO SPORT

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema di riconoscimento della formazione professionale;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81, concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Biava Veronique, nata a Megève (Francia) il 31 agosto 1973, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Francia in data 21 ottobre 1996, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci, con particolare riferimento alla regione Valle d'Aosta;

Udito il parere della Conferenza dei servizi espresso nella seduta del giorno 14 febbraio 2006;

Ritenuto che la richiedente sia in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella richiesta ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina sci alpino;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Francia in data 31 agosto 1996 dalla sig.ra Biava Veronique, nata a Megève (Francia) il 31 agosto 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

La sig.ra Biava Veronique è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della regione Valle d'Aosta.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2006

Il direttore generale: NASTASI

06A05796

DECRETO 8 maggio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Isbetcherian Patrizia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SPETTACOLO DAL VIVO E LO SPORT

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema di riconoscimento della formazione professionale;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81, concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Isbetcherian Patrizia nata a Kitzbuehl il 24 novembre 1961 ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Austria in data 11 dicembre 1987, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci, con particolare riferimento alla regione Lombardia;

Udito il parere della Conferenza dei servizi espresso nella seduta del giorno 23 marzo 2006;

Ritenuto che la richiedente sia in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella richiesta ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina sci alpino;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Austria in data 11 dicembre 1987 dalla sig.ra Isbetcherian Patrizia, nata a Kitzbuehl il 24 novembre 1961, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

La sig.ra Isbetcherian Patrizia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della regione Lombardia.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2006

Il direttore generale: NASTASI

06A05795

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 7 aprile 2006.

Istituzione presso il Ministero delle attività produttive dell'Albo degli esperti in innovazione tecnologica, per la valutazione dei progetti di innovazione tecnologica, presentati ai sensi dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, concernente l'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive a cui sono state trasferite le funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 14, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che istituisce presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attività produttive, il «Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica»;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, riguardante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» ed in particolare, l'art. 7, comma 1, che stabilisce, per la valutazione degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti e dei programmi presentati nell'ambito delle procedure valutative e negoziali, ci si debba avvalere di esperti iscritti in apposito elenco, previo accertamento dei requisiti di qualificazione scientifica ed esperienza professionale nella ricerca;

Visto l'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 gennaio 2001 contenente direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Vista la circolare 11 maggio 2001, n. 1034240;

Visto il decreto direttoriale 31 luglio 2003, nuove procedure di nomina degli esperti;

Visto il parere del Comitato tecnico nella seduta del 10 marzo 2004, circa l'opportunità di istituire un elenco di esperti presso il Ministero delle attività produttive;

Valutata l'opportunità, da parte di questo Ministero, di procedere alla costituzione di un Albo degli esperti in materia di innovazione tecnologica da istituire in base a criteri e procedure atti a garantire la selezione pubblica degli idonei;

Decreta:

Art. 1.

Finalità dell'Albo degli esperti

1. È istituito presso il Ministero delle attività produttive l'Albo degli esperti in innovazione tecnologica, al fine di disporre di specifiche professionalità in materia di ricerca e di sviluppo precompetitivo e valorizzazione dell'innovazione per la valutazione *ex ante*, *in itinere* ed *ex post* dei progetti di innovazione tecnologica presentati ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Art. 2.

Competenze tecnico scientifiche

1. Per le finalità di cui all'art. 1, è indetta una selezione pubblica per esperti in materia di innovazione tecnologica per la formazione di un Albo, da attivare presso questo Ministero, articolato in settori di attività industriali.

2. I diversi settori industriali di cui al comma 1 sono riportati, unitamente ai relativi comparti, nell'elenco di cui all'allegato 1.

3. Nella selezione degli esperti si terrà conto della competenza nella specifica area tecnologica, nonché dei settori e comparti produttivi sulla base del decreto direttoriale di cui all'art. 6.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissibilità

1. Possono partecipare alla selezione i soggetti appartenenti ad una delle seguenti categorie:

a) professori universitari di ruolo;

b) dirigenti di ricerca o primi ricercatori degli enti pubblici di ricerca, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modifiche ed integrazioni, nonché ricercatori di ruolo;

c) altri soggetti in possesso di alta qualificazione e di documentata esperienza tecnico-scientifica, almeno decennale, nella valutazione e gestione della ricerca, con riferimento alle competenze tecnico-scientifiche di cui all'allegato 1.

Art. 4.

Criteri di selezione

1. La selezione degli esperti è effettuata dal Ministero delle attività produttive, sulla base di una valutazione dei *curricula* atta ad accertare la specifica competenza tecnico-scientifica del richiedente, nonché la qualificata esperienza di valutazione e/o gestione delle attività di ricerca e sperimentazione, con riferimento alle competenze di cui all'allegato 1.

Art. 5.

Presentazione delle domande

1. Ciascun candidato può presentare domanda per l'inserimento nell'Albo degli esperti indicando le aree tematiche di competenza, di cui all'allegato 1. Le domande possono pervenire a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, compilando l'apposito modello (allegato 2) disponibile sul sito Internet del Ministero, www.attivitaproduttive.gov.it

2. Le domande, debitamente compilate e sottoscritte, devono essere inviate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a: Ministero delle attività produttive, Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese - Ufficio C1 «Gestione interventi per l'innovazione tecnologica», via Giorgione n. 2/B - 000147 Roma.

3. Le domande devono essere corredate di *curriculum*, predisposto secondo il modello richiesto (allegato 3), e di ogni altro elemento idoneo all'accertamento sia dei requisiti di cui al precedente art. 3 sia della competenza di cui al precedente art. 4. Per i soggetti che svolgono lavoro subordinato, deve essere trasmessa, ove prevista, l'autorizzazione dell'ente d'appartenenza, in base al disposto dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Le domande, previa verifica della regolarità formale, sono valutate dal Ministero delle attività produttive - Direzione generale coordinamento incentivi alle imprese. La selezione deve concludersi nei novanta giorni successivi dalla data di presentazione della domanda di cui al precedente comma 1.

5. Al termine della selezione, si procede all'inserimento degli idonei nell'Albo degli esperti di cui agli articoli 1 e 2. Nel caso di esito negativo della selezione si farà conoscere all'interessato la relativa motivazione.

Art. 6.

Costituzione e aggiornamento dell'Albo

1. Con specifico provvedimento il Ministero provvede alla costituzione e all'aggiornamento periodico dell'Albo, per una, alcune o tutte le aree tematiche di cui all'allegato 1 del presente decreto, in funzione delle necessità.

2. Gli esperti iscritti nell'omologo Albo del Ministero dell'istruzione, università e ricerca transitano, previa richiesta e di diritto, per i relativi settori e comparti, nell'elenco degli esperti istituito dal Ministero delle attività produttive. La domanda (allegato 4) deve essere inoltrata entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

3. Un componente del comitato tecnico del Ministero delle attività produttive di cui all'art. 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, facente parte del predetto Albo, è automaticamente sospeso dall'Albo per tutta la durata del suo mandato in seno al comitato tecnico.

4. Un componente del comitato tecnico del Ministero delle attività produttive di cui all'art. 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, non iscritto nel predetto Albo, alla scadenza del suo mandato, viene inserito previa richiesta e di diritto nel predetto Albo.

Art. 7.

Compiti degli esperti

1. Gli esperti inseriti nell'Albo sono tenuti a dichiarare l'assenza di coinvolgimento e/o interesse diretto o indiretto nei progetti per i quali sono chiamati alla valutazione, compilando un modello che verrà all'uopo fornito dal Ministero.

2. Gli esperti, in base ai compiti loro affidati di volta in volta dal Ministero, sono tenuti a svolgere la valutazione *ex ante* dei progetti da agevolare e la valutazione, il monitoraggio e la verifica *in itinere* ed *ex post* di quelli in atto. Nella fase istruttoria possono essere inoltre chiamati, nell'ambito della loro specializzazione, a far parte di gruppi di lavoro ai fini del riscontro dell'ammissibilità dei programmi in relazione ai settori ammissibili alle agevolazioni. Infine in ogni fase del procedimento, anche successivamente alla conclusione del programma, a seguito di specifico incarico aggiuntivo del Ministero delle attività produttive l'esperto, nell'ambito dell'incarico ricevuto è tenuto a fornire tutti gli approfondimenti che si rendessero necessari.

3. Altri aspetti attinenti i compiti degli esperti e la gestione dell'Albo sono definiti successivamente all'emanazione del presente decreto, attraverso appositi provvedimenti del Ministero.

Roma, 7 aprile 2006

Il Ministro: SCAJOLA

ALLEGATO 1

SETTORE	COMPARTO
AEROSPAZIALE	Componenti e struttura aeronautici Materiali aeronautici Sistemi aeronautici Fabbricazione di Aeromobili Fabbricazione di veicoli spaziali Missilistica Controllo qualita'
ALIMENTARE	Food processing Genetica (nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria) Macchine e impianti/Industria alimentare Microbiologia Nutrizione
AUTOMAZIONE E STRUMENTAZIONE	Building automation Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione Macchine automatiche per la dosatura, la confezione e l'imballaggio Controlli elettronici di processo - CN Elettronica biomedicale Elettronica di potenza Laser di potenza Robotica Sensori e trasduttori Sistemi di difesa/di sicurezza Sistemi di supervisione e controllo Strumentazione di laboratorio Strumentazione Laser
CANTIERISTICA	Navi Imbarcazioni da diporto e sportive
COMPONENTISTICA ELETTROMECCANICA	Componentistica BT Componentistica MT-AT Motori e azionamenti elettrici Accumulatori Fabbricazione di apparecchiature elettriche per motori e veicoli

COMPONENTISTICA ELETTRONICA	Circuiti ibridi e stampati Memoria Microelettronica Microsistemi testing Circuiti logici Componenti elettronici passivi Dispositivi optoelettronici Sistemi multimediali
ECOLOGIA	Depurazione e smaltimento rifiuti Prodotti e/o processi ecologici Sistemi di controllo ambientale Riciclo materiali metallici e non metallici
ECONOMIA	Economia aziendale Economia industriale
EDILIZIA/ costruzioni	Calcolo strutturale Materiali per l'edilizia Restauro e archeologia Collaudi e analisi tecniche Geotecnica Idraulica
ELETTRICO	Cavi e trasmissione Impianti Fabbricazione di apparecchiature elettriche per motori e veicoli
ELETTRONICA CONSUMER	Elettrodomestici Attrezzature per la refrigerazione e ventilazione per uso industriale Apparecchiature audio video
ENERGIA	Da combustibile Da biomasse Elettrochimica Eolica Solare termico Fotovoltaica
FARMACEUTICA	Biotecnologie Chimica farmaceutica Clinica Farmacologia/Produzione di Medicinali Strumentazione e diagnostica

IMPIANTI	Estrattivi Meccanici Termici
INFORMATICA	Architetture e sistemi di elaborazione Hardware Intelligenza artificiale e reti neurali Office automation Periferiche Reti di Calcolatori SW di base e applicativo - SW engineering
MACCHINE/ Macchine, macchine utensili e attrezzature	Macchine per agricoltura e silvicoltura Macchine per l'industria alimentare Macchine per l'industria estrattiva Macchine per tessile, abbigliamento e cuoio Macchine per industria materie plastiche e gomma Macchine per industria carta e cartone Macchine per la stampa e legatoria Compressori, pompe, turbine Motori Macchine per industria legno/mobili
MATERIALI	Biomateriali Vetro e prodotti in vetro Materiali ceramici non destinati ad uso edile Materiali ceramici destinati ad uso edile Materiali non ferrosi Materiali magnetici Materiali compositi Materie prime a base polimerica Gomma e articoli in gomma Plastica e articoli in plastica
CHIMICA	Chimica fine Chimica industriale Processi e impianti chimici Processi elettrochimici Macchine e apparecchiature per industrie chimiche, petrolchimiche e petroliferre Strumentazione analitica

MECCANICA e/o lavorazione meccanica	Carpenteria metallica Fonderia Lavorazioni metalliche Macchine utensili Semilavorati Produzione acciaio Carpenteria del legno
TELECOMUNICAZIONI	Apparati di trasmissione Cavi per telecomunicazioni inclusa fibra ottica Centrali telefoniche Gestione reti TLC Radiomobili Terminali telefonici e telematici Sistemi satellitari Sistemi radar Sistemi wireless
TESSILE ABBIGLIAMENTO E CALZATURE	Produzione di fibre Produzione tessili Confezionamento Preparazione concia e cuoio Produzione di calzature Produzione altri articoli in pelle
TRASPORTI	Autoveicoli e veicoli industriali Locomotive e materiale rotabile ferro tranviario Componenti per autoveicoli e motoveicoli Fabbricazione di motocicli e biciclette Sistemi di movimento materiali
SANITARIO	Dispositivi e apparecchi elettromedicali Produzione di materiale medico-chirurgico Protesi e ausili
OTTICA	Occhialeria Strumenti ottici di precisione Apparecchiature fotografiche Illuminazione

ALLEGATO 2

ALBO ESPERTI

Area Tematica					
Dati Personali					
Cognome e Nome					
Data di nascita		**nazionalità**			
Luogo di nascita		**sesso**	**F**	**M**	
Codice fiscale		**Partita IVA**			
Professione					

Indirizzo per la corrispondenza				
Indirizzo				
Cap		**Città**		
Provincia		**Nazione**		
Telefono		**Fax**	**Email:**	

Posizione attuale	
Qualifica	**Natura giuridica e/o denominazione dell'ente di appartenenza:**
Dal (anno)	
Altre notizie	

Preso atto delle informazioni sulla legge 675/96 esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali per le seguenti finalità: raccolta e conservazione dei miei dati personali al fine della fornitura del servizio di iscrizione all'albo degli esperti; elaborazione dei miei dati personali secondo le modalità e nei limiti indicati nelle rispettive informative della legge; elaborazione dei miei dati personali per scopi amministrativi contabili.

Firma

____

DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO

La/Il sottoscritta/o

Cognome: …………………………… **Nome:**……………………..…………………………...

In caso di inserimento nell'albo, mi impegno formalmente a rispettare la riservatezza delle informazioni acquisite nel corso del lavoro per conto del Ministero delle Attività Produttive ed a non divulgare pertanto dette informazioni, ove soggette a trattamento riservato, nei termini della normativa applicabile.

Mi impegno altresì ad agire in modo indipendente, nell'interesse pubblico ed a rendere piena dichiarazione di qualsiasi interesse diretto o indiretto che possa essere contrastante con la mia indipendenza.

Firma

Data _____________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47, 48 E 49 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N 445

La/Il sottoscritta/o

Cognome: .... **Nome:**..

consapevole che ai sensi dell'art. 26 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, e consapevole che ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l'interdizione dai pubblici uffici

DICHIARA

di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili:

Allega alla presente domanda la seguente documentazione:

DICHIARA ALTRESI':

che le fotocopie dei titoli allegati alla domanda, e di seguito elencati, sono conformi all'originale:

Firma

Data ____________________

ALLEGATO 3

Curriculum vitae

Cognome e Nome:

Data di nascita:

Esperienze di lavoro negli ultimi dieci anni (max. 2000 caratteri)
-Settori scientifici:

-Partecipazione a comitati scientifici:

-Partecipazione a comitati di valutazione progetti di ricerca:

-Coordinamento scientifico di progetti di ricerca:

-Competenze in relazione all'area tematica per la quale si chiede l'inserimento nell'albo (max 1000 caratteri):

Lingue	Base	Soddisfacente	Approfondito
inglese			
spagnolo			
francese			
tedesco			
altro			

Elenco delle pubblicazioni principali attinenti all'area tematica prescelta ed indicazione numerica delle restanti					
Parole Chiave					

ALLEGATO 4

DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO

La/Il sottoscritta/o

Cognome: …………………………… **Nome:**………………….………………………………..

Inscritto al Albo degli Esperti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, codice n. ……………… settore ………………. Comparto ……………… ai sensi del Decreto Direttoriale 20 dicembre 2001;

CHIEDE

Ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive n……del ………. 2006 di **transitare nell'omologo Albo degli Esperti.**

Firma

Data ______________________

06A06061

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 12 aprile 2006.

Modifica dell'allegato XX del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Considerato che l'istituzione della tariffa fitosanitaria per l'esportazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo n. 214, non prevista dalla direttiva 2002/89/CE, è stata proposta dai Servizi fitosanitari regionali, in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in occasione del recepimento della direttiva 2002/89/CE anzidetta;

Considerato che i Servizi fitosanitari regionali, nella riunione del Comitato fitosanitario nazionale di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 214, hanno concordato di rimodulare gli importi della tariffa fitosanitaria per l'esportazione, al fine di allineare gli importi suddetti ai costi effettivamente sostenuti dai Servizi fitosanitari regionali e di fornire certezza agli operatori circa il pagamento della tariffa annua prevista per i controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione di cui all'allegato XX, parte B, del decreto legislativo n. 214/2005;

Considerato che la tariffa annua per i controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione di cui all'allegato XX, parte B, del decreto legislativo n. 214/2005, previsti per le aziende iscritte al R.U.P., per le aziende iscritte al RUP titolari di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante per zone non protette e per le aziende iscritte al RUP titolari di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante per zone protette, non prevede scadenze per il pagamento;

Ritenuto necessario fornire certezze agli operatori ed uniformare i termini di pagamento;

Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale espresso nella seduta del 14 dicembre 2005;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espressa nella seduta del 1° marzo 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato XX del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, è sostituito dall'allegato al presente decreto.

2. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 55, comma 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il pagamento della tariffa annua per i controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione di cui all'allegato XX, parte B, ha validità 1° gennaio-31 dicembre di ogni anno. Il pagamento della tariffa è effettuato entro e non oltre il 31 gennaio.

3. In sede di prima applicazione del presente decreto la tariffa è versata entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2006

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2006
Ufficio controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 287

ALLEGATO XX

La tariffa fitosanitaria standard di cui all'articolo 55, è fissata ai seguenti livelli (in euro):

Parte A
Sezione I
Tariffa per controlli all'importazione:

Voce	Quantità	Tariffa
a) per i controlli documentali	per spedizione	7
b) per i controlli di identità	per spedizione	
	- per una quantità di merce equivalente al massimo al carico di un camion, di un vagone ferroviario o di un container di capacità comparabile	7
	- per quantità maggiori	14
c) per i controlli fitosanitari secondo le seguenti specifiche:		
- talee, piantine (eccetto i materiali forestali di moltiplicazione), giovani piante di fragole o di vegetali	per spedizione	
	- fino a 10.000, in numero	17,5
	- ogni 1.000 unità aggiuntive	0,7
	- prezzo massimo	140
- alberi, arbusti (diversi dagli alberi di Natale), altre piante legnose da vivaio, compresi i materiali forestali di moltiplicazione (diverso dalle sementi)	per spedizione	
	- fino a 1.000, in numero	17,5
	- ogni 100 unità aggiuntive	0,44
	- prezzo massimo	140

Voce	Quantità	Tariffa
- bulbi, zampe, rizomi, tuberi, destinati alla piantagione (diversi dalle patate)	per spedizione	
	- fino a 200 kg, in peso	17,5
	- ogni 10 kg aggiuntivi	0,16
	- prezzo massimo	140
- sementi, colture di tessuti vegetali	per spedizione	
	- fino a 100 kg, in peso	17,5
	- ogni 10 kg aggiuntivi	0,175
	- prezzo massimo	140
- altre piante destinate alla piantagione, non altrove specificate in questa tabella	per spedizione	
	- fino a 5.000, in numero	17,5
	- ogni 100 unità aggiuntive	0,18
	- prezzo massimo	140
- fiori recisi	per spedizione	
	- fino a 20.000, in numero	17,5
	- ogni 1.000 unità aggiuntive	0,14
	- prezzo massimo	140
- rami con foglie, parti di conifere (diversi dagli alberi di Natale tagliati)	per spedizione	
	- fino a 100 kg in peso	17,5

Voce	Quantità	Tariffa
	- ogni 100 kg aggiuntivi	1,75
	- prezzo massimo	140
- alberi di Natale tagliati	per spedizione	
	- fino a 1.000 in numero	17,5
	- ogni 100 unità aggiuntive	1,75
	- prezzo massimo	140
- foglie di piante, quali piante condimentarie e vegetali da foglia	per spedizione	
	- fino a 100 kg in peso	17,5
	- ogni 10 kg aggiuntivi	1,75
	- prezzo massimo	140
- frutta, ortaggi (diversi dai vegetali da foglia)	per spedizione	
	- fino a 25.000 kg in peso	17,5
	- ogni 1.000 kg aggiuntivi	0,7
- tuberi di patata	per partita	
	- fino a 25.000 kg in peso	52,5
	- ogni 25.000 kg aggiuntivi	52,5
- legname (diverso dalla corteccia)	per spedizione	
	- fino a 100 m^3 di volume	17,5
	- ogni m^3 aggiuntivo	0,175

Voce	Quantità	Tariffa
- terra e terreno di coltura, corteccia	per spedizione	
	- fino a 25.000 kg in peso	17,5
	- ogni 1.000 kg aggiuntivi	0,7
	- prezzo massimo	140
- semi	per spedizione	
	- fino a 25.000 kg in peso	17,5
	- ogni 1.000 kg aggiuntivi	0,7
	- prezzo massimo	700
- altri vegetali o prodotti vegetali non altrove specificati nella tabella	per spedizione	17,5

Qualora una spedizione non sia costituita esclusivamente di prodotti che rientrano nella descrizione dei rispettivi trattini, la parte della spedizione costituita da prodotti che rientrano nella descrizione del rispettivo trattino (partita o partite) è considerata come una spedizione separata.

Per i controlli fitosanitari effettuati sui prodotti elencati nell'allegato XXI il prezzo massimo è di euro 140.

Sezione II
Tariffa per controlli all'esportazione:

Voce	Quantità	Tariffa
a) per i controlli documentali	per spedizione	7
b) per i controlli di identità	per spedizione	7
c) per controlli fitosanitari	- per una quantità di merce equivalente al	17,5

	massimo al carico di un camion, di un vagone ferroviario o di un container di capacità comparabile	10
	- per ogni ulteriore quantità di merce equivalente ad un camion, un vagone ferroviario o un container di capacità comparabile o frazione	140
	- prezzo massimo	

Qualora una spedizione sia costituita da piccoli quantitativi, fino a 100 Kg di peso netto, l'importo massimo della tariffa per ogni spedizione è di Euro 10.

Parte B
Tariffa per il rilascio delle autorizzazioni e per i controlli alla produzione ed alla circolazione

Voce	Periodicità	Tariffa
Rilascio dell'autorizzazione all'attività di cui all'art. 19	Una tantum	100,00
Per i produttori di patate da consumo o di frutti di agrumi	Una tantum	20,00
Rilascio dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante di cui all'art. 26	Una tantum	100,00
Controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione per le aziende iscritte al R.U.P.	Annua	25,00
Controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione per le aziende iscritte al R.U.P. titolari di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante per zone non protette	Annua	50,00
Controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione per le aziende iscritte al R.U.P titolari di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante per zone protette	Annua	100,00

06A06127

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 30 maggio 2006.

Approvazione dei programmi tecnici di «RAI» e «RTI», ai sensi della delibera n. 136/05/CONS. (Deliberazione n. 322/06/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 30 maggio 2006;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, e, in particolare, l'art. 2;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante «Testo unico della radiotelevisione» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005 - supplemento ordinario n. 150;

Vista la delibera n. 216/00/CONS recante «Determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 aprile 2000, n. 94;

Vista la delibera n. 399/03/CONS recante «Approvazione del piano nazionale integrato di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF DVB-T)» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» e, in particolare, l'art. 14, comma 2;

Vista la propria Relazione ai sensi della legge 24 febbraio 2004, n. 43, di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2004, n. 352, recante «Disposizioni urgenti concernenti modalità e tempi di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249» inviata alle Camere e al Governo il 27 aprile 2004;

Vista la propria delibera n. 326/04/CONS, di «Avvio del procedimento per l'accertamento della sussistenza di posizioni dominanti ai sensi dell'art. 14 della legge 3 maggio 2004, n. 112», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 257 del 2 novembre 2004;

Vista la delibera n. 136/05/CONS recante «Interventi a tutela del pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112» Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 marzo 2005, supplemento ordinario n. 35;

Visto in particolare l'obbligo imposto, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 249/1997 dall'art. 1, della suddetta delibera di accelerare la digitalizzazione delle reti televisive terrestri anche mediante la predisposizione in tecnica digitale di tutti gli impianti operanti in tecnica analogica alle condizioni di cui al successivo art. 2, comma 1;

Considerato che l'art. 2 comma 1 dispone che l'obbligo di digitalizzazione fa salvo ed impregiudicato il rispetto del piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale e del piano di attuazione di cui all'art. 22 della legge n. 112/2004;

Considerato che l'obbligo in capo a RAI e a RTI di predisporre, anticipatamente rispetto allo switch-off, in tecnica digitale gli impianti utilizzati dalle attuali reti analogiche costituisce una condizione per l'accelerazione del passaggio definitivo alla diffusione digitale terrestre;

Considerato che la predisposizione in digitale degli impianti delle reti analogiche non comporta che dette reti irradino già oggi programmi in tecnica digitale, ma solo che saranno pronti, alla data di swicth-off, a trasmettere nella nuova tecnica;

Considerato che l'approvazione di cui alla presente delibera riguarda la sola predisposizione di apparati conformi alle caratteristiche di trasmissione in tecnica digitale previste dalla normativa vigente e dal PNAF DVB-T dell'Autorità, e in alcun modo costituisce una approvazione in merito all'utilizzo, in digitale, degli attuali diagrammi di radiazione e frequenze utilizzate in tecnica analogica;

Considerato altresì che l'approvazione di cui alla presente delibera è rilasciata a condizione che gli operatori utilizzino apparati che consentano, in fase di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, la sintonizzazione sulla

frequenza che verrà loro assegnata ed il funzionamento in modalità SFN, in modo da non pregiudicare l'attuazione del suddetto piano;

Considerato che sempre l'art. 2, comma 1 dispone che RAI e RTI predispongano un programma tecnico opportunamente articolato volto ad accelerare la transizione al digitale terrestre mediante l'utilizzo razionale delle frequenze che preveda, in particolare, la predisposizione di tutti gli impianti operanti in tecnica analogica per la tecnica digitale terrestre e che tale programma deve essere presentato all'Autorità entro il 30 giugno 2005 che lo approva entro due mesi sentito il Ministero delle comunicazioni;

Considerato che sempre ai sensi delle citate disposizioni il medesimo programma deve essere realizzato entro nove mesi dalla sua approvazione;

Visti i programmi tecnici sottoposti all'Autorità, in ottemperanza alla delibera 136/05/CONS, dalle società RAI e RTI e ricevuti il 30 giugno 2005;

Rilevato che il complessivo programma tecnico di digitalizzazione presentato dalle società RAI e RTI prevedono la predisposizione al digitale di un numero di impianti pari, rispettivamente, a circa 5600 e 4500;

Considerato che è espressa condizione di autorizzazione ad operare in tecnica digitale l'impegno a cessare le emissioni sulle frequenze non necessarie al mantenimento del grado di copertura stabilito dal piano delle frequenze;

Considerato che i nove mesi richiesti nella delibera n. 136/05/CONS, periodo fissato in considerazione dalla data di switch-off allora fissata al 2006, per la implementazione dei programmi tecnici presentati costituiscono, anche da un punto di vista tecnico, un lasso di tempo oggettivamente troppo limitato rispetto alle attività da svolgere per la predisposizione di migliaia di impianti analogici;

Considerato alla luce della nuova data di switch off dell'analogico fissata dal decreto n. 273 del 22 dicembre 2005 entro l'anno 2008, di graduare il processo di predisposizione al digitale degli impianti analogici accompagnandolo con un processo di verifica dell'attuazione dei piani dell'assegnazione delle frequenze;

Considerato opportuno approvare, alle condizioni tecniche sopra citate, i piani tecnici di predisposizione limitatamente ad una copertura dell'80% della popolazione di tutte e tre le reti analogiche esercite da RAI e RTI a il rispetto del piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale e del futuro piano di attuazione di cui all'art. 22 della legge n. 112/2004;

Considerato, alla luce di quanto premesso, che appare ragionevole, entro i nove mesi previsti dalla delibera 136/05/CONS, la conversione di un numero limitato di impianti corrispondenti ad una copertura dell'ordine dell'80% della popolazione di tutte le reti analogiche esercite da RAI e RTI;

Premesso che l'approvazione dei piani non pregiudica l'applicazione dei principi di pianificazione e gestione dello spettro desumibili dal codice delle comunicazioni, dal testo unico e dalle altre norme di settore, incluso il coordinamento internazionale;

Vista la delibera di indirizzo dell'Autorità n. 163/06/CONS del 22 marzo 2006, recante «Approvazione di un programma di interventi volto a favorire l'utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale»;

Sentito il Ministero delle comunicazioni la cui competente Direzione generale ha espresso, con la comunicazione pervenuta in data 28 aprile 2006, numero di prot. 18678, il proprio parere tecnico di massima positivo, sulla base della documentazione ricevuta relativa ai piani tecnici in oggetto, sullo schema di provvedimento dell'Autorità, riservandosi di espletare un più approfondito studio, ove richiesto, qualora venisse prodotta ulteriore documentazione particolareggiata;

Considerata l'opportunità che la fase di predisposizione al digitale degli impianti analogici sia monitorata dall'Autorità attraverso relazioni e audizioni periodiche con RAI e RTI, acquisendo in tale ambito ulteriori informazioni tecniche sugli apparati e sugli impianti di diffusione predisposti da RAI e RTI al digitale, al fine di accertare la conformità dell'attuazione dei programmi tecnici approvati con la presente delibera alle condizioni in essa indicate;

Udita la relazione dei commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Approvazione dei programmi di conversione in digitale delle reti televisive terrestri analogiche di RAI e RTI

1. Il programma tecnico presentato da RAI e RTI è approvato, alle condizioni indicate nei successivi commi 2 e 3, limitatamente alla predisposizione di un numero di impianti di diffusione delle tre reti analogiche per la diffusione in digitale necessari a realizzare una copertura non superiore all'80% della popolazione incluso tutti i capoluoghi di provincia.

2. Gli apparati che saranno predisposti da parte delle suddette società per la diffusione del segnale televisivo numerico rispettano le norme tecniche di emissione vigenti, adottando standard trasmissivi compatibili con le norme previste all'Allegato A della delibera dell'Autorità n. 216/00/CONS; tali apparati consentono inoltre, in ottemperanza ai requisiti di legge ed al futuro programma di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, il funzionamento in modalità SFN sulle frequenze che saranno assegnate, con apposito provvedimento, ai sensi della delibera 435/01/CONS, anche mediante gli adattamenti che si renderanno necessari sui filtri di trasmissione e sugli impianti radianti.

3. L'approvazione dei suddetti piani di predisposizione al digitale avviene nel contesto e con riferimento ai criteri direttivi della delibera di indirizzo n. 163/06/CONS, con la quale devono essere coerenti nella loro attuazione. L'approvazione degli stessi piani e la successiva realizzazione secondo i termini, di cui al successivo comma, da parte di RAI e RTI non pregiudica, comunque, l'impegno, ai sensi della delibera 435/01/CONS, a trasferire tutti gli impianti sui siti di piano secondo i tempi e modi stabiliti nel futuro programma di attuazione del PNAF digitale e adottare prontamente le variazioni delle frequenze di emissione che saranno comunicate e cessare l'emissione su frequenze non necessarie allo scopo della licenza.

4. La realizzazione dei programmi tecnici sottoposti da RAI e RTI, nei limiti e alle condizioni di cui al presente articolo, è effettuata entro 9 mesi dalla data di approvazione della presente delibera.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento è notificato alle società RAI S.p.A., RTI S.p.A. ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità e sul sito web www.agcom.it.

2. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell'art. 1, commi 26 e 27, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Napoli, 30 maggio 2006

Il presidente: CALABRÒ

06A06128

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-153) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.